



Fortunato Freni

(professore ordinario di Diritto e religione nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Famiglia e genitorialità nella recente giurisprudenza sulle scelte
etiche di inizio-vita seguendo il *best interest of the child* ***

*Family and parenthood in recent case law on ethical choices
at the beginning of life following the best interests of the child **

ABSTRACT: The paper analyzes the evolution of the legal concept of the family in light of the most recent case law, with particular attention to the impact of ethical choices concerning the beginning of life and to the growing entrenchment of the principle of the best interest of the child as an organizing criterion of the system. After reconstructing the transition from the traditional family model - essentially inspired by Catholic ethics and formalized in the concordat marriage- to the plurality of affective social formations recognized by the legal order, the study examines the tensions generated by medically assisted procreation (MAP) techniques and by the increasing demand for protection of the new parental models arising from them, including same-sex couples, single individuals, and transgender families, also with regard to the use of surrogacy and adoption. The paper highlights how case law, following social changes, tends to favor the continuity and certainty of affective bonds over the formal legislative restrictions on access to MAP. The structure of the work is indeed built around the analysis of the most recent decisions of the Constitutional Court, which have redefined the balance between reproductive self-determination, statutory prohibitions, and the protection of minors, recognizing parenthood in several cases even in the absence of biological ties and promoting a child-centered approach. In its concluding remarks, the author draws attention to the systemic criticalities stemming from the fragmentation of the constitutional model of the family, the persistence of the demographic winter, and the risk of technocratic and eugenic drifts linked to excessive reliance on reproductive technologies. Finally, the article calls for legislative intervention to construct an organic framework on family and parenthood that - avoiding both judicial hyper-activism and the individualistic drift of "tyrannical rights" - reaffirms the centrality of the child and ensures a stable and harmonious environment for the development of his or her personality.

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

© The Author(s)

Submitted: 09.02.2026 – Approved: 16.02.2026 – Published: 09.03.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/30915>



ABSTRACT: Il contributo analizza l'evoluzione del concetto giuridico di famiglia alla luce dei più recenti contributi giurisprudenziali, con particolare attenzione all'impatto delle scelte etiche di inizio-vita e al progressivo radicamento del principio del *best interest of the child* come criterio ordinatore del sistema. Dopo avere ricostruito il passaggio dal *tipico* modello familiare essenzialmente ispirato all'etica cattolica e formalizzato nel matrimonio concordatario, alla *politipia* delle formazioni sociali affettive riconosciute dall'ordinamento, lo studio esamina le tensioni generate dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e dalla crescente domanda di tutela dei nuovi modelli genitoriali che ne derivano, incluse le coppie omosessuali, le persone singole e le famiglie *transgender*, anche in riferimento all'uso della maternità surrogata e dell'adozione. Il lavoro evidenzia come la giurisprudenza, sulla scorta dei mutamenti sociali, tenda a privilegiare la continuità e la certezza dei legami affettivi rispetto alle formali restrizioni legislative di accesso alla PMA. L'ordito del paper è, infatti, costituito dall'analisi delle più recenti sentenze della Corte costituzionale che hanno ridefinito gli equilibri tra autodeterminazione procreativa, divieti normativi e tutela del minore, riconoscendo in diversi casi la genitorialità anche in assenza di legami biologici e favorendo un approccio paidocentrico. Nelle considerazioni conclusive l'autore richiama le criticità sistemiche derivanti dalla frammentazione del modello costituzionale di famiglia, dal persistere dell'inverno demografico e dal rischio di derive tecnocratiche ed eugenetiche connesse al ricorso smodato alle tecnologie riproduttive. Viene auspicato, infine, l'intervento del legislatore per costruire un quadro organico in materia di famiglia e genitorialità che, evitando sia l'iperattivismo giurisprudenziale sia la deriva individualistica dei "diritti tiranni", riaffermi la centralità del minore e garantisca un ambiente stabile e armonioso per lo sviluppo della sua personalità.

PAROLE-CHIAVE: Ethical-religious pluralism, Pluralization of family and parental models, Medically assisted procreation, Adoption, Best interest of the child, Technocratic and eugenic drifts. Pluralismo etico-religioso, Pluralizzazione dei modelli familiari e genitoriali, Procreazione medicalmente assistita, Adozione, *Best interest of the child*, Derive tecnocratiche ed eugenetiche.

SOMMARIO: 1. Introduzione: dalla *tipica* famiglia fondata sul matrimonio concordatario alla *politipia* dei modelli di relazioni affettive - 2. La maternità surrogata tra offesa alla dignità e istanze solidali - 3. La (bi)genitorialità delle unioni omosessuali e l'insufficienza della *stepchild adoption* per tutelare l'identità del minore - 4. L'autodeterminazione procreativa dei *singles* tra adozione internazionale e PMA - 5. La fluidità delle famiglie *transgender* e la crescita dei figli in un ambiente stabile e armonioso - 6. Considerazioni



conclusive: famiglia e procreazione tra inverno demografico e discendenza «griffata».

“All’incrocio di demografia, storia, cultura e norme la famiglia si presenta insomma come un fenomeno cangiante, come un caleidoscopio, più che in crisi, in tensione per i cambiamenti che la attraversano”¹.

1 - Introduzione: dalla tipica famiglia fondata sul matrimonio concordatario alla politipia dei modelli di relazioni affettive

La famiglia ha subito un processo di modificazione che l’ha condotta a perdere l’originaria connotazione unitaria e a manifestarsi attraverso una pluralità di modelli e forme. Tale fenomeno si è acuito dal secondo dopoguerra, tanto che già negli anni Cinquanta del secolo scorso l’insigne giurista Salvatore Pugliatti sosteneva che occorresse ormai parlare di “famiglie” al plurale anziché di “famiglia” al singolare².

¹ C. SARACENO, *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Feltrinelli, Milano, 2016. Della stessa A. si veda, da ultimo, *La famiglia naturale non esiste*, Laterza, Roma-Bari, 2025, ove ritiene che “l’aggettivo ‘naturale’ venga utilizzato molto spesso in Italia per ostacolare tutte le forme di unione, di amore e di filiazione che vanno al di là del puro dato biologico. Con buona pace delle trasformazioni radicali che hanno coinvolto i nostri modi di vivere. La famiglia è infatti il luogo di osservazione privilegiato per raccontare i cambiamenti profondi della cultura e della società”. Per altro verso D. ONORI, *2 cuori e 2 capanne: abitare il conflitto, imparare la relazione* (in www.centrostudilioatino.it, 31 gennaio 2026), nel commentare il recente film “2 cuori e 2 capanne”, di Massimiliano Bruno, afferma che tale commedia romantica funge da “lente per osservare le trasformazioni profonde della società contemporanea: la crisi dei ruoli di genere, il confronto tra maschilismo e femminismo, la ridefinizione della famiglia e la centralità dell’infanzia. Tra ironia e introspezione, il film suggerisce che il dialogo non è solo una pratica relazionale, ma una vera e propria forma etica dell’abitare insieme il mondo”. Ne esce fuori un quadro attuale della famiglia in cui «non è né un rifugio idilliaco in cui trovare riparo dalle contraddizioni del mondo, né una prigione da abbattere in nome di una libertà assoluta. È, piuttosto, un laboratorio sociale: uno spazio in cui le tensioni della contemporaneità si concentrano, si amplificano e vengono messe alla prova nella vita quotidiana. Anthony Giddens ha definito la famiglia contemporanea come una “relazione pura”, fondata non più sull’obbligo, sulla tradizione o sulla necessità economica, ma su una scelta che deve essere rinnovata giorno dopo giorno».

² Si veda V. SCALISI, *La «famiglia» e le «famiglie»*, in ID., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 211 ss., cui *adde* ID., *Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi*, II, “Pluralizzazione” e



Inizialmente, infatti, prevaleva una concezione unitaria essenzialmente basata sull'etica cattolica che, formalizzata nello schema negoziale elaborato dal diritto canonico, veicolato nell'ordinamento civile attraverso l'istituto del matrimonio concordatario, attribuiva rilevanza giuridica soltanto alla *tipica* "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 Cost.), composta da un uomo e una donna, dalla cui cooperazione sessuale nascono i figli. Attualmente si è giunti invece a una *politipica* formazione sociale ove si svolge la personalità umana (art. 2 Cost.) e in cui non soltanto può mancare l'atto solenne costitutivo del rapporto coniugale, realizzandosi una semplice unione di fatto, ma questa può essere composta anche da persone dello stesso sesso o addirittura da *singles*, che possono diventare genitori per mezzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA)³.

Tutto ciò si è potuto realizzare perché, con la secolarizzazione della società civile, lo Stato ha assunto maggiore indipendenza dall'autorità ecclesiastica ed è entrato, a volte, in conflitto con questa su diverse *res mixtae*, tra cui il matrimonio e il rapporto sottostante, che ora possono basarsi su uno schema potenzialmente diverso da quello previsto dalla Chiesa. In definitiva, quest'ultima perde il monopolio della disciplina della famiglia, che subisce incisive modifiche all'esito del passaggio da una concezione istituzionalistica a una contrattualistica del matrimonio. Si verifica, cioè, una sorta di privatizzazione o, meglio, di depubblicizzazione dei rapporti familiari, che si svolgono adesso all'interno della sfera di autonomia riconosciuta alla formazione sociale "famiglia" e in cui lo Stato può entrare soltanto "in punta di piedi".

Questo passaggio epocale, suggellato nel combinato disposto degli artt. 29 e 2 della nostra Costituzione repubblicana, è segnato da importanti novità legislative che hanno accompagnato il cambiamento della vita familiare nella società italiana⁴. Così, alla luce delle

"riconoscimento" anche in prospettiva europea, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 1312 ss.

³ Si veda, da ultimo, P. MARION, *Le nuove forme del nascere*, in AA. VV., *Padri, madri, figli. Le trasformazioni dei contesti familiari e procreativi*, a cura di M. AMMANITI, D. DE PRETIS, P. MARION, A. PESSINA, Cnr Edizioni, Roma, 2025, p. 38, secondo cui «nelle situazioni di "nuove famiglie" si presenta così una realtà di molteplici combinazioni che "sfida" il triangolo tradizionale (padre, madre, bambino/a) e, soprattutto, apre la strada a una sempre maggiore esternalizzazione del percorso procreativo».

⁴ La Corte costituzionale ha riconosciuto che la nozione stessa di famiglia «non si [può] ritenere "cristallizzat[a]" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché [è] dotat[a] della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, [va] [...] interpretat[a] tenendo conto non soltanto delle trasformazioni



trasformazioni del costume sociale quali l'occupazione lavorativa fuori casa della donna-madre e l'incremento del pluralismo culturale e spirituale delle famiglie italiane, con le conseguenziali difficoltà di armonizzazione etica e religiosa del *ménage* familiare, si scandiscono le più importanti modifiche operate, in un contesto di maggiore laicità dell'ordinamento giuridico generale della *polis*, nella disciplina dei rapporti familiari: divorzio (1970), riforma del diritto di famiglia (1975)⁵, aborto (1978), transessualismo (1982), equiparazione tra filiazione legittima e naturale (2012), riforma Cartabia (2022) in riferimento all'istituendo tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie, in una prospettiva unificante⁶.

In particolare, la novella di cui alla legge n. 219 del 2012, sull'unificazione degli *status filiationis*,

dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi» (sentenza n. 138 del 2010, che ha rigettato la possibilità di ascrivere le unioni tra persone dello stesso sesso all'art. 29 Cost., ma le ha annoverate tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost.) (punto 9.2 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 69 del 2025 analizzata *infra* § 4).

⁵ Sui cinquant'anni della Riforma si vedano: **N.P. BARBUZZI**, *I cinquant'anni del "nuovo Diritto di famiglia": la genealogia della riforma del 1975 tra conflitti generazionali, emancipazione femminile e decostruzione dei modelli patriarcali*, in *GenIUS*, 29 ottobre 2025; il *Forum* Un nuovo diritto della famiglia. Il diritto della famiglia in divenire. *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?*, a cura di E. BILOTTI, M. SESTA, in *Fam. e dir.*, 2022/11, p. 1038 ss.; **A. LEUZZI**, *Parità di genere e mutamenti sociali, a cinquant'anni dalla riforma della famiglia*, in *Dir. fam. e pers.*, 2025/2, p. 642 ss.; **G. OBERTO**, *Nuove famiglie e vecchi legami*, in *Fam. e dir.*, 2025/6, p. 561 ss.; **M. TRIMARCHI**, *I legami di coppia*, *ivi*, p. 555 ss.; **S. SCUDERI**, *La nuova stagione dell'autonomia privata nelle relazioni familiari*, in *Dir. fam. e pers.*, 2024/4, p. 1748 ss.; **C. RIMINI**, *Il matrimonio ha ancora una funzione sociale?*, in *Fam. e dir.*, 2025/6, p. 545 ss.; **M. SESTA**, *Nuove famiglie e matrimonio*, in *Riv. dir. civ.*, 2025/4, p. 593 ss.

⁶ "Il decreto Carceri (92/2024) ha già fatto slittare il termine per l'entrata in vigore di un anno, a ottobre 2025. E ora il decreto legge Giustizia (117/2025) dispone il rinvio di un altro anno, a ottobre 2026. [...] Peraltro, lo scenario potrebbe cambiare. [...] la Commissione ministeriale di studio sul tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie ha annunciato [...] anche l'intenzione di procedere a una revisione radicale della riforma, che dovrebbe essere affidata a un disegno di legge": **V. MAGLIONE**, *Tribunale per la famiglia verso la revisione* (in *www.ilsole24ore.com*, 27 agosto 2025). Si vedano altresì: **G. PALMERI**, *L'impatto della riforma nel sistema dei rapporti familiari in particolare il minore e il curatore speciale: la nuova normativa*, in *Dir. fam. e pers.*, 2025/1, p. 290 ss.; **A. SPADAFORA**, *Il processo riformato e la responsabilità genitoriale «multi-livello»*, *ivi*, 2025/2, p. 694 ss.; **R. TISCINI**, *Controlli ordinamentali sull'esercizio della responsabilità genitoriale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2025/1, p. 125 ss.; **F. DANОВI**, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi irrisolti e questioni ancora aperte*, in *Fam. e dir.*, 2024/12, p. 1139 ss.



“delineando quella che è stata definita [...] impostazione paidocentrica della famiglia, [...] ha definitivamente consentito una torsione dell’attenzione dalla posizione degli adulti di riferimento a quella dei figli, riportando il *focus* sul perseguimento e sulla garanzia del *best interest of the child*. [...] Ciò ha consentito di guardare al legame genitore/figlio nel solco della realizzazione di un contesto relazionale e ambientale nel quale sia consentito al minore di svolgere la propria personalità, alla luce del catalogo dei diritti che la L. 219/12 ha enunciato all’art. 315-*bis* c.c. È nell’interesse del minore vivere e crescere all’interno di un complesso familiare che sia in grado di assicurargli un *safe and secure environment*”⁷.

In questo *trend* riformista, una particolare rilevanza assume la creazione di modelli familiari alternativi a quello tradizionalmente basato sull’amore coniugale tra un uomo e una donna e confezionato col matrimonio; modelli che hanno trovato regolamentazione nella legge Cirinnà (2016), che ha riconosciuto le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.⁸. La Corte costituzionale, infatti, a partire dalla sentenza n. 138 del 2010, ha sottolineato come nella nozione di “formazione sociale”, tutelata dall’art. 2 Cost., “è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di

⁷ C. MURGO, *La persona single e l’adozione dei minori stranieri: obiettivo famiglia*, in *GenIUS*, 29 luglio 2025, p. 9, che cita Corte europea dei diritti umani, 25 marzo 2025, ric. 38134/20, N.S. c. UK, in *www.echr.coe.int*, par. 168. Si veda altresì M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2021/7, p. 763 ss.

⁸ Sulla pluralizzazione dei modelli familiari si vedano: R. FRANCO, *Fondazione(i) e (interessi delle) famigli(e): tipologie legislative e conformazioni private*, in *Riv. dir. priv.*, 2020/1, p. 109 ss.; T. BORTOLU, *Dalla «famiglia» alle «famiglie»*, ESI, Napoli, 2019; AA. VV., *Dalla famiglia alle famiglie. Una molteplicità di modelli familiari visti attraverso gli occhi del bambino*, a cura di V. D’AMICO, C. VITALE, CeSVop, Palermo, 2021; P. PASSANITI, *Dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie. Il giudice e la transizione sociologica*, in *AIAF - Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori*, 2024/1, p. 35 ss.; L. CONTE, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020; AA. VV., *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, Atti del Convegno di Milano, 26 - 28 gennaio 2023, a cura di G. LA ROCCA, E. BILOTTI, V. PICCININI, Giappichelli, Torino, 2024; I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, ESI, Napoli, 2025; N. LIPARI, S. PATTI, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Giuffrè, Milano, 2024.



vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”⁹.

In Italia, pertanto, non è ammesso il matrimonio tra omosessuali, a differenza di quanto avviene in alcuni Stati europei, pur se da ultimo è stato sostenuto che la coppia formata da persone dello stesso sesso unita in matrimonio in un Paese UE in cui ciò sia consentito dalla legge nazionale debba poter godere degli stessi diritti garantiti da quella norma anche se si trasferisce in un altro Stato membro dove non sono riconosciuti. Lo ha stabilito il 25 novembre 2025 la Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-713/23 Wojewoda Mazowiecki, ove sottolinea che, nell’esercizio dell’autonoma competenza normativa sul matrimonio, ogni Stato membro deve rispettare il diritto dell’UE, in particolare le disposizioni dei Trattati sulla libertà dei cittadini di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Anche se non è stato introdotto alcun obbligo dei singoli Stati

⁹ Da ultimo, si segnala Corte cost., sent. 23 gennaio 2026, n. 7 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, ribadisce che “l’utilizzo di quest’ultimo sintagma è tale da ricomprendere - alla luce della definizione di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 - tanto il convivente di una coppia eterosessuale, quanto quello di una coppia dello stesso sesso”. Tale pronunzia assume ulteriore rilevanza perché ricostruisce il percorso giurisprudenziale e legislativo con cui “si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale l’affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione (infra, punto 14)”. Inoltre, nel ragionamento svolto dalla Consulta, «occorre precisare l’impostazione accolta da questa Corte nell’estendere al convivente di fatto norme previste a favore del coniuge. La giurisprudenza costituzionale, da un lato, ha escluso una generale equivalenza fra la disciplina concernente il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto, ove solo si consideri che quest’ultimo legame tende a sottrarsi al complesso degli effetti che scaturiscono dal matrimonio (sentenze n. 148 e n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010). Da un altro lato, tuttavia, nel raffronto tra convivenza di fatto e rapporto coniugale, ha ammesso la “comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione” (sentenza n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004) (sentenza n. 140 del 2009). In sostanza, con riferimento a specifiche norme - tanto più se estranee alla peculiare disciplina giusfamiliare - è ben possibile “riscontrare [tra i due istituti] caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.” (sentenza n. 140 del 2009) (sentenza n. 148 del 2024)» (punto 15 del *Considerato in diritto*).



di prevedere il matrimonio tra omosessuali, essendo sufficiente una legge sulle unioni civili, come quella italiana, appare comunque sia eccessiva la pressione esercitata dall'UE sull'autonomia dei singoli Paesi proprio nel delicato ambito di un istituto sensibile come il matrimonio, perché per alcuni Stati membri la definizione di matrimonio come "unione tra un uomo e una donna" fa parte della loro identità nazionale e nei sistemi giuridici di molti Stati dell'Unione talora è persino consacrata in disposizioni costituzionali¹⁰.

Con il riconoscimento ufficiale di una pluralità di modelli familiari si è definitivamente sganciato l'istituto della famiglia dalla logica finora seguita ed essenzialmente improntata sull'etica cristiana¹¹.

Ciò non significa che il magistero ecclesiale in materia si sia fermato, anzi, al contrario, ha prodotto ulteriori documenti con cui mostra di seguire con attenzione il processo di cambiamento della

¹⁰ **F. OGNIBENE**, *Vita e famiglia, le sentenze europee rispettino gli Stati*, in www.avvenire.it, 16 dicembre 2025, analizza la pronuncia alla luce del documento critico redatto dalla Commissione degli episcopati dell'Unione Europea (COMECE), in cui si è pronunciata a partire dalla "visione antropologica della Chiesa, basata sulla legge naturale, del matrimonio come unione tra un uomo e una donna". Cfr. **E. DOVICO**, *"Nozze" gay, i vescovi contro lo strappo della Corte UE* (in www.lanuovabq.it, 11 dicembre 2025), e **G. ZAVATTA**, *La Comece all'UE: il matrimonio è tra uomo e donna*, in www.vaticannews.va/it, 9 dicembre 2025. Si vedano altresì **L. ACCONCIAMESSA**, *La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di giustizia ha davvero sancito un obbligo generale di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato dell'Unione?* (in www.rivista.eurojus.it, 1° dicembre 2025), e **A. GAMBINO, E. BILOTTI**, *Nozze tra coppie dello stesso sesso, perché la sentenza Ue non ha (veri) effetti* (in www.avvenire.it, 9 dicembre 2025). Più in generale si veda **T. DI IORIO**, *Relazioni affettive e frontiere giuridiche. Famiglia e famiglie nello spazio europeo tra fattore religioso, diritti nazionali e strategie di convergenza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), n. 6 del 2023, p. 29 ss.

¹¹ Si vedano **M. SESTA**, *La famiglia tra diritti religiosi e diritti secolari: una nuova prospettiva di indagine*, in *Fam. e dir.*, 2025/2, p. 191 ss., e **A. FUCCILLO**, *Relazioni familiari e migrazioni tra diritto, religioni e culture*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2024, p. 33 ss. Da ultimo va segnalato che, "agli esordi del XXI secolo, tuttavia, un'ondata di regressione democratica su scala globale induce a dubitare sulla stabilità dei risultati ottenuti [...]. La fluidità e il pluralismo dei modelli familiari che sono andati emergendo negli ultimi decenni nel mondo occidentale, sulla scorta di un principio di libertà e di autodeterminazione individuale, si scontrano con istanze che auspicano la restaurazione della famiglia tradizionale, quale unica istituzione su cui può reggersi la Patria": **G. GIORGINI PIGNATIELLO**, *Comparare per differenza: lo statuto giuridico della gestazione per altri in Italia e negli ordinamenti di common law*, in *Consulta online*, 2025/1, p. 114, che intravede un "contesto di montante illiberalismo, che soffia anche sulle democrazie stabilizzate dell'area euroatlantica".



famiglia. In proposito si segnalano l'esortazione apostolica *Amoris laetitia* (2016) e le Dichiarazioni del Dicastero per la dottrina della fede *Fiducia supplicans* (2023) e *Una caro* (2025).

Con la prima si è, tra l'altro, consentito ai divorziati risposati di accostarsi al sacramento dell'eucaristia, anche se non si tratta di una apertura generalizzata ma successiva a una valutazione caso per caso, all'esito di un processo di accompagnamento pastorale e discernimento per valutare la consapevolezza del proprio agire¹².

Con la seconda si è permessa la benedizione di coppie, come quelle omosessuali, ritenute "irregolari" dalla dottrina della Chiesa; ma questa benedizione, concepita come un atto di misericordia, che non modifica il perenne insegnamento ecclesiale, non sostituisce il matrimonio né approva tali unioni. In definitiva, la Dichiarazione *Fiducia supplicans* "resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione"¹³.

Infine, con il recente documento emanato dal Dicastero per la dottrina della fede il 25 novembre 2025, "*Una caro. Elogio della monogamia. Nota dottrinale sul valore del matrimonio come unione esclusiva e appartenenza reciproca*", si è rinnovata l'importanza di una proprietà essenziale del matrimonio canonico: l'unità. Invero, la mutua appartenenza esclusiva fra i coniugi corrobora la libertà e la dignità di entrambi i partner attraverso quel forte sentimento di reciprocità che lega

¹² Si veda per tutti **B. FORTE**, *Amoris laetitia. Famiglia, Amore e Chiesa nella società complessa*, Scholè, Brescia, 2021. Mette conto segnalare in questa sede **DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA**, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, su cui il Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia ha organizzato, alla Pontificia Università della Santa Croce, l'8ª Giornata Interdisciplinare di studio sull'antropologia giuridica della famiglia "Il ruolo della famiglia e della comunità nella preparazione al matrimonio: l'applicazione degli itinerari per la vita matrimoniale", Roma, 5 marzo 2026.

¹³ **N. DA SILVA GONÇALVES**, «Affidarsi al Signore e alla sua misericordia». La Dichiarazione «*Fiducia supplicans*» sul senso pastorale delle benedizioni (in www.laci.viltacattolica.it), 20 gennaio 2024. Per alcune critiche alla Dichiarazione possono leggersi **M. MARZANO**, *Fiducia Supplicans: la finta "rivoluzione bergogliana"*, in www.micromega.net, 8 gennaio 2024, e **L. SCROSATI**, Müller: «*Fiducia supplicans favorisce l'eresia*» (in www.lanuovabq.it, 19 febbraio 2024). Più in generale, si veda **D. FERRARI**, *Orientamento sessuale e libertà religiosa. Percorsi e sfide nel diritto internazionale ed europeo*, il Mulino, Bologna, 2023.



marito e moglie come soggetti e mai come oggetti, realizzando quindi quell'alleanza paritaria e totale tra i due che condividono per l'intera vita.

“Nel documento si spiega che coloro che donano sé stessi pienamente e completamente all'altro possono essere soltanto due, altrimenti sarebbe un dono parziale di sé che non rispetta la dignità del partner”¹⁴. «Attingendo quindi dalle Sacre Scritture, dagli interventi magisteriali, dalla filosofia fino alla poesia, il testo offre una riflessione in un momento storico in cui “diverse forme pubbliche di unione non monogama - a volte chiamate ‘poliamore’ - stanno crescendo in Occidente”»¹⁵.

Nel processo socio-culturale di frammentazione del concetto di famiglia e di conseguente pluralizzazione dei modelli familiari, un importante ruolo è svolto dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), disciplinate dalla legge n. 40 del 2004. Tale normativa, ispirandosi per lo più alla morale cattolica, era nata con una logica particolare, che le conferiva peraltro armonia e coerenza nei suoi diversi ingranaggi, ma è stata in seguito stravolta dalle numerose iniziative giurisprudenziali che l'hanno resa contraddittoria e lacunosa in molte sue parti, tanto che viene reiteratamente proposto di sostituirla con una

¹⁴ **I. PIRO**, *Dottrina della Fede: la monogamia non è un limite, sposarsi è promessa di infinito* (in *www.vaticannews.va/it*, 25 novembre 2025), che aggiunge: «Così intesa, “la mutua appartenenza propria dell'amore reciproco esclusivo implica una cura delicata, un santo timore di profanare la libertà dell'altro, che ha la stessa dignità e pertanto gli stessi diritti”. Perché chi ama, sa che “l'altro non può essere un mezzo per risolvere le proprie insoddisfazioni” e sa che il proprio vuoto non deve mai essere colmato “attraverso il dominio dell'altro”. Al riguardo, la Nota deplora le “tante forme di desiderio malsano che sfociano in varie manifestazioni di violenza esplicita o sottile, di oppressione, di pressione psicologica, di controllo e infine di asfissia”. Si tratta di “mancanza di rispetto e riverenza di fronte alla dignità dell'altro”. Al contrario un “noi due” sano implica “la reciprocità di due libertà che non vengono mai violate, ma si scelgono a vicenda, lasciando sempre al sicuro un limite che non si può superare”». Qualche riserva sulla Nota viene manifestata da **V. ALBANESI**, *L'elogio della monogamia* (in *www.settimananews.it*, 29 novembre 2025), e da **T. SCANDROGLIO**, *Fecondità responsabile, i rilievi critici di Una caro* (in *www.lanuova.bq.it*, 29 novembre 2025).

¹⁵ **R. PUMPO**, *Amore e fedeltà: la nota del Vaticano su matrimonio e monogamia* (in *www.avvenire.it*, 25 novembre 2025). Sui diversi modelli di affettività si veda, da ultimo, **CEI** - Terza assemblea sinodale delle chiese in Italia, *Lievito di pace e di speranza*. Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, Roma, 25 ottobre 2025, in specie *La cura delle relazioni* della Parte I, nn. 30 e 31. Più in generale cfr. **M. BARBAGLI**, *Monogamia. Storia di una eccezione*, il Mulino, Bologna, 2026, e **A. CESERANI**, *Poligamia e status familiari. Modelli di circolazione tra ordinamento religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 2025.



nuova legge organica, frutto questa volta di una più oculata applicazione del principio di laicità dello Stato. Attraverso queste modifiche giurisprudenziali, che hanno perlopiù fatto cadere alcuni divieti disposti dal legislatore, si è acuito il processo di disgregazione del legame esistente tra sessualità e riproduzione che ha condotto a un sistema basato sulla liberalizzazione dell'uso di queste tecniche come espressione del principio di autodeterminazione individuale e non più solo come rimedio all'infertilità naturale¹⁶. Gli unici limiti rimasti finora in Italia sono quelli che vietano la *maternità surrogata* e precludono l'accesso alla PMA a *coppie omosessuali* e a *singles*.

2 - La maternità surrogata tra offesa alla dignità e istanze solidali

Quanto alla prima, detta anche gestazione per altri (gpa), va ricordato che, oltre a essere vietata dall'art. 12, co. 6, della normativa sulla PMA, la legge n. 169 del 2024 ne ha sancito la natura di reato universale¹⁷, e anche

¹⁶ "D'altra parte, la libertà procreativa, come espressione di sviluppo della personalità ex art. 2 Cost., nel caso della maternità surrogata o delle altre pratiche di Pma, non si può considerare una scelta libera, soggetta alla sola autodeterminazione del soggetto come avviene per l'atto procreativo naturale. Infatti, affinché le pratiche di Pma possano essere attuate, occorre l'ausilio di altri soggetti (dai medici alla madre surrogata) oltre che competenze specialistiche e strumentazioni mediche. Per tali ragioni si rivendica un diritto di accesso alle pratiche di Pma che deve essere garantito dallo Stato a tutti gli individui, salvo limitazioni dettate dalla tutela degli interessi antagonisti": F. BOTTI, *La maternità surrogata: reato, peccato o libertà?*, in AA. VV., *Relazioni familiari e libertà di religione. «Beni di rilievo costituzionale» a confronto*. Atti del Convegno dell'Associazione dei docenti della disciplina giuridica del fenomeno religioso (Messina, 21 e 22 settembre 2023), a cura di S. DOMIANELLO, F. FRENI, A. LICASTRO, A. MADERA, M. TIGANO, Pisa University Press, Pisa, 2024, p. 47. Secondo M. RONCO, *Fecondazione artificiale eterologa. Distopia politica e avventurismo giuridico* (in www.centrostudiliviatino.it, 8 gennaio 2026) "ricavare da [alcuni] articoli della Costituzione il diritto assoluto all'autodeterminazione significa arrogarsi un potere interpretativo che travalica sia il testo che l'*intentio* dei Padri fondatori della Repubblica italiana, inseguendo in modo pedissequo il sociologismo creativo di coloro che intendono trasformare in senso individualistico il vigente ordinamento giuridico secondo la deriva dal più assoluto relativismo morale".

¹⁷ Critica negativamente l'introduzione di questo reato E. BENELLI, *Gravidanza per altre persone. Tra disinformazione, discriminazioni e diritti negati*, Bollati Boringhieri, Torino, 2024. Cfr. G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Comparare per differenza*, cit., p. 117, secondo cui «la risposta iper-repressiva intrapresa dal legislatore italiano non solo trascurerebbe, come pure è stato condivisibilmente notato, la natura proteiforme e



in Europa, con la Direttiva 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, è diventata un crimine nella misura in cui assume le vesti dello sfruttamento e sia in grado di agevolare o determinare l'insorgenza della tratta di esseri umani¹⁸. Del resto, già la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2017 aveva messo in luce come il così detto utero in affitto (altro nome della gpa) offenda in modo intollerabile la dignità della donna e mini nel profondo le relazioni umane¹⁹.

In effetti, questa tecnica, oltre a realizzare le aspirazioni alla genitorialità di persone singole o di coppie omosessuali maschili,

variegata di una moltitudine di relazioni ricondotte artificiosamente ad unità sotto la semplicistica categoria di "gpa", ma più in profondità dimostrerebbe l'incapacità dell'ordinamento domestico di attuare i principi fondamentali del costituzionalismo democratico in una società che inevitabilmente muta nel tempo ed è percorsa da rilevanti innovazioni tecnologiche».

¹⁸ Tale Direttiva, pertanto, "aggiunge, tra gli altri, anche lo sfruttamento della maternità surrogata alle condotte contemplate dalla legislazione comunitaria contro la tratta di essere umani. [...] La norma, così come modificata, amplia il campo di applicazione delle attuali misure per combattere e prevenire il traffico umano, criminalizzando a livello europeo anche lo sfruttamento della surrogazione. Oltretutto, l'intenzione è volta a rafforzare il coordinamento tra le autorità antitratta, introducendo rilevanti sanzioni per le imprese che risultino coinvolte. Le autorità europee hanno condannato l'affitto dell'utero solo laddove vi sia la costrizione della donna che viene all'uopo utilizzata, senza alcun tipo di consenso, e sfruttata ai fini di gravidanza per altri. Non si è giunti, pertanto, al divieto assoluto della pratica che, d'altronde, non appare una via percorribile allo stato, allorché, come anzidetto, taluni Paesi europei legittimano la pratica, positivizzandola in termini di liceità e, al contempo, il margine di manovra che viene riconosciuto all'Unione europea in materie di natura strettamente penale appare limitato. Viene tuttavia statuito l'importante assunto che vede la surrogazione di maternità quale potenziale veicolo dello sfruttamento e della tratta della donna gestante, soggetto vulnerabile e bisognoso, pertanto, di particolare attenzione non solo da parte del legislatore nazionale, ma anche di quello europeo": **M. GHEZZI**, *Riflessioni a margine della maternità surrogata, una pratica che "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane"*, in *Consulta online*, 2025/1, p. 351.

¹⁹ "A proposito di dignità e di disposizione del proprio corpo" **F. RINALDI**, *La vita che nasce, a proposito di gestazione per altri e vincoli di solidarietà: il duttile senso di umanità*, in *Dirittifondamentali.it*, 2025/2, in nota 32, evidenzia come in Italia prostituirsi volontariamente non è un reato, ma lo sono le attività di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, previste dalla Legge Merlin (legge n. 75 del 1958), come anche la prostituzione minorile, che è punita più severamente (art. 600 bis c.p.). L'A. richiama Corte cost., 12 giugno 2019, n. 141, in relazione alla questione di costituzionalità del reato di sfruttamento della prostituzione.



consente che una donna fornitrice dell'ovulo possa diventare madre, senza però volere o potere affrontare una gravidanza; in questo caso l'embrione creato in provetta verrà impiantato nell'utero di un'altra donna che ha prestato il consenso e che quindi, dopo il parto, dovrebbe cedere il nato alla madre genetica. Fra l'altro, non sempre la madre portatrice - che si impegna con un'altra donna a condurre la gravidanza e a consegnarle il nato - è spinta a stipulare questo "atipico" contratto da gratuiti sentimenti di solidarietà nei confronti della donna sterile (così detta gpa solidale o altruistica), o da personali condizioni di indigenza (sfruttamento); spesso è animata soltanto da ragioni definibili *locupletatorie* e instaura con l'altra donna un rapporto commerciale che condurrà alla realizzazione convenzionale dei propri (diversi ma concilianti) interessi: così, per esempio, una donna in carriera, eviterà di "sprecare" nove mesi di "ghiotte" opportunità di lavoro, e la madre portatrice, dal canto suo, otterrà una certa somma di denaro, che andrà ad aumentare il proprio *budget*. In questi casi, pertanto, non si tratta di porre in essere un compassionevole gesto di solidarietà, né sussiste una situazione di sfruttamento di donne povere da parte di donne ricche, bensì soltanto una forma di realizzazione di interessi "di mercato", attuata attraverso la commercializzazione del corpo umano²⁰.

Sembra evidente quindi che, al di là della gpa solidale, che andrebbe peraltro ben disciplinata²¹, una cellula etica così importante

²⁰ «La gravidanza per altre/i apre interrogativi che meriterebbero meno furia ideologica e più ponderazione tra diritto e morale in uno stato costituzionale non etico. Certamente andrebbero indagati meglio i suoi incerti e mistificati confini con una "surrogazione" della gravidanza che, con il linguaggio del mercato, trasmette immediatamente il senso della commercializzazione dei corpi delle donne: d'altra parte che lo sfruttamento delle capacità riproduttive di una donna sia un reato è fuori discussione, per la sua oltraggiosa violazione dell'autodeterminazione femminile e del rapporto unico che si crea tra gestante e chi si mette al mondo. Per contro il divieto penale, assoluto e senza deroghe, che una donna possa portare avanti la gravidanza di un embrione formato da gameti appartenenti a una coppia che altrimenti non riuscirebbe a riprodursi presume come dato naturalizzato che nessuna donna, consapevolmente e liberamente, possa decidere di mettere al mondo una nuova persona senza volerle fare da madre. [...] Eppure dalla fine dell'Ottocento le partorienti possono non riconoscere alla nascita chi mettono al mondo. La scissione tra gravidanza/parto e maternità, quindi, è un fatto socialmente, moralmente e giuridicamente accettato da molto tempo»: L. RONCHETTI, *Autodeterminazione femminile nelle scelte procreative*, in *GenIUS*, 15 giugno 2025, p. 11 s.

²¹ "Così, con riferimento alla fase anteriore alla gravidanza, ad essere regolamentati dovrebbero essere almeno: il novero delle patologie che possano giustificare un limitato



come la famiglia, in cui l'amore dovrebbe essere origine e motore di tutti i rapporti, specialmente di quelli procreativi, non possa reggersi su un mercimonio che ha ad oggetto proprio la vita nascente, degradata alla stregua di una *res*!²²

In tal senso, alla quarta Conferenza mondiale ONU sulle donne, nel dibattito scaturito in seguito alla presentazione, il 10 ottobre 2025, del Rapporto che invita tutti i Paesi membri a mettere al bando l'utero in affitto, la relatrice speciale dell'Onu contro la violenza sulle donne e le ragazze, la giordana Reem Alsalem, ha detto che non si può non giungere a una condanna senza appello della gpa, visti i dati riportati sul suo carattere intrinsecamente violento e di violazione dei diritti umani delle donne e dei bambini, poiché "rafforza le disuguaglianze sociali, sfrutta la povertà delle donne, penalizza i neonati", con la scelta delle madri surrogate che avviene "con una dinamica che rischia di rinforzare stereotipi coloniali e discriminatori"²³.

accesso alla surrogazione di maternità (periodicamente aggiornandolo alla luce dell'evoluzione tecnico-scientifica) nonché le corrispondenti procedure mediche di accertamento (relativamente alla coppia); le forme di autorizzazione preventiva e di controllo successivo (rispetto alle strutture abilitate); le eventuali caratteristiche che l'aspirante candidata dovrebbe previamente possedere (a parte ovviamente un minimo ed un massimo di età e le condizioni psico-fisiche, la cittadinanza, lo stato civile, l'essere già madre di figli, ecc.) nonché modalità di accesso tali da scongiurare ipotesi di maternità surrogata di tipo oneroso in forma mascherata (riguardo alla madre surrogata). Non dissimilmente andrebbero infine disciplinate le successive fasi coincidenti col durante e l'immediatamente dopo la gravidanza: rispettivamente prevedendo, ad esempio, un minimo di comportamento reciproco tra coppia e gestante nonché fissando lo status giuridico del nato (a seconda del diverso apporto biologico dei soggetti coinvolti) e, soprattutto, regole per la prevenzione di eventuali conflitti (sopra tutte, quella dell'indispensabile diritto al ripensamento da parte della partoriente): **S. AGOSTA**, *La maternità surrogata e la Corte costituzionale (a proposito di obiter dicta da prendere sul serio)*, in www.osservatoriosullefonti.it, 2018/2, p. 24.

²² Da ultimo anche Papa **LEONE XIV**, *Discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, del 9 gennaio 2026, ha avuto modo di stigmatizzare certe prassi afferenti alla vita umana nascente: "Si impone il rifiuto categorico di pratiche che negano o strumentalizzano l'origine della vita e il suo sviluppo". Come «la maternità surrogata che, trasformando la gestazione in un servizio negoziabile, viola la dignità sia del bambino ridotto a "prodotto", sia della madre, strumentalizzandone il corpo e il processo generativo». Si vedano **G. ANZANI**, *Non ci sarà mai pace se la vita innocente può essere uccisa* (in www.avvenire.it, 10 gennaio 2026), ed **E. GIRIBALDI**, *Maternità surrogata, Gallagher: la persona non può essere oggetto di transazione* (in www.vaticannews.va/it, 13 gennaio 2026).

²³ **A. TURCHETTI**, «Le donne non sono incubatrici umane, la maternità surrogata è



La Corte di Cassazione, infatti, dal canto suo, ha evidenziato, con la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, resa dalle sezioni unite civili, che “il nostro sistema vieta qualunque forma di surrogazione di maternità sul presupposto che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità”.

Peraltro, nonostante “l’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità”, siccome non è giusto far ricadere sui minori conseguenze pregiudizievoli dell’attività dei genitori che hanno utilizzato all’estero tale tecnica, la giurisprudenza ha, a volte, ammesso la trascrizione dell’atto di nascita straniero del figlio nei registri di stato civile italiani, non automaticamente ma nei limiti consentiti dal bilanciamento, caso per caso, tra verità biologica e altre variabili come, per esempio, la genitorialità sociale, avendo riguardo soprattutto alla realizzazione del concreto interesse del minore²⁴.

violenza» (in www.avvenire.it, 11 ottobre 2025), che aggiunge: «Alsalem ha messo in evidenza le difficoltà psicologiche delle madri surrogate costrette a rinunciare ai figli, che finiscono col diventare “incubatrici umane”, ma anche la sofferenza identitaria dei bambini nati da questa pratica: entrambi vivono l’atto violento della separazione immediata, che comporta conseguenze molto negative nel tempo». Si vedano altresì: **F. IZZO**, *Maternità surrogata: alle Nazioni Unite arriva il giorno per dire basta* (in www.avvenire.it, 10 ottobre 2025); **A. MARIANI**, *L’Onu metta al bando la maternità surrogata* (in www.avvenire.it, 11 ottobre 2025); **T. SCANDROGLIO**, *Donne e bambini mercificati. Onu, un rapporto mostra la violenza dell’utero in affitto* (in www.lanuovabq.it, 11 ottobre 2025). Da ultimo, la posizione vaticana espressa dal segretario per i Rapporti con gli Stati monsignor Gallagher, in sintonia con la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, è che la commercializzazione della vita umana con l’utero in affitto si ferma solo con “un nuovo strumento internazionale”, intanto lanciando una “moratoria transnazionale”: si veda **G. MUOLO**, *La Santa Sede: maternità surrogata, nessuno può diventare oggetto di transazione* (in www.avvenire.it, 16 gennaio 2026).

²⁴ Nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2017 “sull’accertamento dell’inesistenza del rapporto di filiazione di un minore nato da maternità surrogata all’estero, la questione è dichiarata non fondata sulla base di un esame congiunto degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, c. 1, in relazione all’art. 8 CEDU. Controverso era l’automatismo dell’impugnazione del riconoscimento dello *status filiationis*. Il principio della tutela del miglior interesse del minore, che guida la decisione e interseca tutti i parametri indicati, è rinvenuto dalla Corte entro un quadro normativo e giurisprudenziale variegato, composto dai trattati internazionali in materia di diritti del fanciullo, dall’art. 24, c. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla giurisprudenza di Strasburgo relativa al *best interest* del minore entro gli artt. 8 e 14 CEDU, compresi i casi in materia di maternità surrogata, ma anche dalle modifiche legislative interne recenti e meno recenti, dai precedenti della stessa Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della



“D'altra parte, la Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2021, ha sottolineato come spettasse al legislatore allineare il diritto vigente a quello vivente e dunque adeguare la normativa alle esigenze di tutela dei bambini nati da maternità surrogata. La maternità surrogata richiede difatti un bilanciamento di interessi che è compito del legislatore effettuare, trascendendo tale compito dalle attività delle Corti dal momento che non possono creare nuove norme”²⁵.

Resta il fatto che, percorrendo la via del migliore interesse del figlio, a volte si tollera che un divieto normativo venga superato (eluso) consentendo a una coppia di persone di essere legittimi genitori pur avendo fatto ricorso alla gpa all'estero!²⁶

Cassazione. Da questi ultimi emerge la centralità dell'interesse del bambino e insieme l'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, dando rilievo giuridico alla genitorialità sociale ove non vi è corrispondenza con quella biologica”: **A. COZZI**, *L'ordine logico di esame della violazione dell'art. 117, c. 1, Cost. nella giurisprudenza costituzionale sulla CEDU*, in *Rivista di diritti comparati*, 2018/1, p. 198. Si veda altresì **L. POLI**, *Madri d'intenzione (e figli di un desiderio): una lettura di genere della giurisprudenza Edu sulla gestazione per altreli*, in *GenIUS*, 10 dicembre 2025.

²⁵ **F. BOTTI**, *La maternità surrogata*, cit., p. 50, che cita Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162. Legiferare sulla gpa “non significa chiaramente che, al pari di molti altri istituti giuridici, nella realtà tale pratica sia esente da abusi, ma anzi tale aspetto rappresenta semmai un incentivo ad una sua regolamentazione scrupolosa e alla previsione di garanzie per le parti coinvolte, non certamente una sua criminalizzazione che, lungi dal frenare il fenomeno (non dissimilmente da quanto avvenuto per l'aborto fino agli anni Settanta), agevolerebbe, al contrario, le coppie ad agire in clandestinità, così aumentando la pericolosità di condotte riprovevoli, legate allo sfruttamento del corpo della donna in assenza di tutele giuridiche e medico-sanitarie adeguate”: **G. GIORGINI PIGNATIELLO**, *Comparare per differenza*, cit., p. 118 s.

²⁶ «Riconoscere alla nascita la verità di parto garantisce al bambino di essere immediatamente detentore di un'identità relazionale e giuridica, è condizione necessaria per essere soggetto di diritto piuttosto che oggetto di diritti altrui. Contestualmente, il principio mira a proteggere l'unicità della relazione materna che si costruisce nei nove mesi di gestazione attraverso un rapporto irripetibile e complesso, “profondamente segnato(o) dalla condivisione corporea” tale da rendere la madre in gestazione “due e tutt'uno (unità duale)”. Durante l'esperienza della gravidanza madre e bambino/a imparano a conoscersi per riconoscersi dopo la nascita in un nuovo rapporto fusionale, prolungamento di quell'unione corporea, che accompagna i primi anni di vita del nuovo nato preparando il mondo al suo arrivo. Quella relazione può essere riprodotta nella genitorialità adottiva, ma non si può, tuttavia, dimenticare che questa rappresenta una genitorialità che assume un carattere “riparativo” dell'assenza della relazione materna, carattere certamente non condiviso dalla surrogazione, nella quale, invece, il bambino viene destinato ad un progetto procreativo che prevede *ab*



Peraltro, adesso, dopo che per l'Italia la maternità surrogata è diventata un reato universale, verosimilmente diminuiranno i tentativi di conciliare la genitorialità con la reità degli stessi soggetti che hanno utilizzato la gpa all'estero, affievolendosi, quindi, "la tutela del bambino nato che, nonostante il *best child interest*, paradossalmente, è quello più danneggiato al momento che non vede riconosciuto il legame con chi lo ha voluto e desiderato per la costruzione di una vita familiare basata sugli affetti e la certezza delle relazioni"²⁷.

Del resto, «il fenomeno, noto come "turismo procreativo" o "riproduttivo", oltre a creare dubbi ed incertezze di natura etica e

origine la rimozione alla relazione materna per soddisfare il desiderio di genitorialità altrui. Quanto detto conduce perlomeno a riflettere sulle conseguenze da trarre, anche sul piano del diritto, dalla differenza macroscopica che emerge dalla contrapposizione tra il fine altruistico dell'adozione e quello egoistico della genitorialità surrogata»: F. ANGELINI, *Bilanciare insieme. Verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *www.costituzionalismo.it*, 2018/1, p. 162 s., che a p. 168 precisa: «il bambino coincide con il "valore" della tutela della relazione materna, sotteso al principio della verità di parto (ex art. 269 c.c.), che il giudice costituzionale sembra opporre al "disvalore" della surrogazione di maternità».

²⁷ F. BOTTI, *La maternità surrogata*, cit., p. 55. "Pare così essere stato inaugurato il passaggio da un atteggiamento di sostanziale tolleranza (seppur a fronte di una formale punizione) ad un approccio convintamente repressivo e stigmatizzante della gpa": G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Comparare per differenza*, cit., p. 120. S. STEFANELLI, *Riconoscimento del figlio nato in Italia da coppie femminili attraverso procreazione assistita eterologa praticata all'estero*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2025/3, p. 716 s., suggerisce di estendere la via della tutela del *best interest of the child* anche ai figli nati da gpa perché l'assunto che questa tecnica offenda la dignità della donna "si fonda su una nozione squisitamente oggettiva della dignità della donna gestante, che sarebbe in ogni caso pregiudicata dall'accordo di surrogazione, di cui sarebbe evidenza la sanzione penale (art. 12, sesto comma, l. 40/2004), in spregio alla nozione di dignità accolta dalla giurisprudenza costituzionale rispetto al rifiuto del trattamento del medico, all'aiuto al suicidio, alla l. 164/1982 sulla riattribuzione di sesso, e alla considerazione dell'eventualità che la donna abbia scelto in piena libertà di condurre la gestazione per altre o altri. Sotto altro profilo, l'eventuale sfruttamento della gestante non impedirebbe comunque l'adozione in casi particolari, essendo l'apprezzamento giudiziale limitato alla realizzazione dell'interesse del minore a vedersi costituito lo status verso il genitore intenzionale, considerando che nessuno status gli spetterebbe nei confronti della gestante, in ossequio alla relativa legislazione nazionale. La condizione dei nati attraverso surrogazione di maternità finirebbe, dunque, per integrare una delle ultime categorie di figli non riconoscibili, assieme ai nati da PMA realizzata dalla coppia femminile in Stati esteri che non la disciplinano, nonostante l'art. 9 cit. fosse dettato con riguardo ad una tecnica vietata dalla l. 40/2004, a tutela del nato".



burocratico-amministrativa, comporta soprattutto problemi in termini di coerenza, credibilità e cogenza dell'ordinamento: come può uno Stato garantire l'efficacia e l'effettività del diritto (nella specie, penale) se permette l'elusione di divieti di pratiche che costituiscono reato?»²⁸.

Alla luce di queste considerazioni sarebbe, allora, opportuno che «il desiderio di avere bambini [...] possa essere perseguito, anche per coerenza con determinate convinzioni spirituali, ricorrendo a forme di genitorialità diverse da quella biologica, basate sull'adozione e sull'affido (cui ammettere, per altro, pure le coppie omosessuali)»²⁹.

3 - La (bi)genitorialità delle unioni omosessuali e l'insufficienza della *stepchild adoption* per tutelare l'identità del minore

Siccome l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 sancisce che "possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso", per legittimare la (bi)genitorialità delle coppie omosessuali che hanno fatto ricorso alla PMA all'estero si è utilizzato l'istituto della *stepchild adoption*, che in Italia non è disciplinata da una legge specifica, ma rientra nelle "adozioni in casi particolari", di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 (così detta "adozione non legittimante"), e viene disposta caso per caso dai giudici, tenendo conto dell'interesse del minore. Si tratta dell'adozione del figlio del partner posta in essere dal genitore sociale, che così diventa formalmente genitore assieme a quello naturale, pur in assenza di legami biologici con il minore. Attraverso questa pratica la giurisprudenza, in casi di famiglie omogenitoriali, ha inteso tutelare il legame del bambino con il partner del suo genitore, sottolineando che l'interesse superiore del

²⁸ M. GHEZZI, *Riflessioni a margine*, cit., p. 338. Da ultimo, E. BILOTTI, *La maternità surrogata ancora all'esame della Cassazione* (in www.centrostudi.livatino.it, 21 gennaio 2026) segnala: "Torna di nuovo all'attenzione della prima sezione civile della Corte di Cassazione la questione della compatibilità con l'ordine pubblico e quindi della trascrivibilità nei registri italiani di stato civile - di un atto di nascita estero accertante lo *status filiationis* di un bambino nato da una madre surrogata rispetto ad entrambi i committenti. L'udienza pubblica si è svolta lo scorso 8 gennaio. La procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso".

²⁹ S. BERLINGÒ, *Considerazioni introduttive*, in AA. VV., *Relazioni familiari e libertà di religione*, cit., p. 18.



minore è preminente rispetto alla struttura familiare (Corte di Cassazione n. 12962/2016) e che va tutelato il legame affettivo e la continuità familiare per i minori (Corte di Cassazione n. 12193/2019).

Questa logica volta a realizzare il *best interest of the child*, da ultimo, è stata tenuta in considerazione ancora dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 maggio 2025, n. 68, in cui - ritenendo insufficiente l'istituto dell'adozione in casi particolari³⁰ per sanare il *vulnus* all'identità personale del minore a vedersi attribuito lo *status* di figlio (si veda punto 9.3 del *Considerato in diritto*) - ha dichiarato illegittimo l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto legittimamente ricorso all'estero alla PMA abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alla PMA e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (punto 15 del *Considerato in diritto*)³¹. La Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne costituisce violazione:

«dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli» (punto 13 del *Considerato in diritto*)³².

³⁰ Nonostante Corte cost., sent. n. 79 del 2022, abbia rimosso il divario tra adozione legittimante e adozione in casi particolari (così detta non legittimante).

³¹ «Il consenso alle tecniche di PMA è ritenuto titolo idoneo a fondare lo *status filiationis* perché da esso deriva una piena responsabilità genitoriale; è cioè presupposto per far valere i diritti del minore nei confronti di chi lo ha espresso e dai quali non può sottrarsi per mutamenti di volontà. In ciò si ritrova, una conferma della assoluta centralità della responsabilità procreativa, che, pur scaturendo da un atto di volontà (e non dal fatto naturalistico del contributo biologico alla procreazione), costituisce "l'essenza della relazione genitori-figli". Tale responsabilità, lungi dallo spalancare le porte a qualsiasi declinazione meramente volontaristica e intenzionale della genitorialità, mira a garantire i diritti del minore a fronte anche di possibili ripensamenti da parte del genitore d'intenzione e ciò a prescindere dalla liceità o meno della pratica procreativa»: **M.P. IADICICCO**, *La Corte costituzionale prosegue, in solitaria, il proprio cammino sui diritti dei nati da PMA* (in www.osservatorioaic.it, 2025/6, p. 228 s.).

³² «La genitorialità da PMA di coppia di donne "non evoca scenari in contrasto con principi e valori costituzionali" e ciò non tanto per una astratta e neutra idoneità



Fermo restando i divieti posti dalla legge italiana sulla PMA, compreso quello della maternità surrogata, che costituiscono tematiche affatto diverse, le questioni trattate in questa pronunzia

«non concernono, pertanto, la qualificazione giuridica dell'aspirazione alla genitorialità ma l'interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero a che sia affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a questa tecnica, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori» (punto 3 del *Considerato in diritto*).

“Si assiste, in tal senso, a una vera e propria operazione di pulizia della scena, che consente di portare in primo piano il *best interest of the child*, elevandolo a criterio ordinatorio dell'intervento di costituzionalità. Questa scelta, tuttavia, non implica la negazione né la svalutazione di altre istanze giuridicamente rilevanti - come, ad esempio, quella relativa all'eventuale riconoscimento di un diritto alla genitorialità - ma ne evidenzia la non pertinenza nel contesto del giudizio. La Corte, in altri termini, perimetrando la questione all'art. 8 della legge n. 40 del 2004, concentra l'analisi su ciò che in questa sede assume rilievo inderogabile: la protezione effettiva e tempestiva dell'interesse superiore della/del minore”³³.

Del resto, la Consulta ricorda che «un'inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omosessuale è stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea anche con la giurisprudenza di legittimità in materia di accesso alla PMA (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962), ha già avuto occasione di affermare che

“non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano

genitoriale delle coppie omosessuali, ma perché in quella specifica vicenda procreativa non sono coinvolti interessi di rango costituzionale che impediscono la costituzione fin dalla nascita del legame di filiazione tra nato e madre intenzionale. Si tratta di uno scenario radicalmente diverso da quello in cui si colloca la distinta pratica, vietata anche a coppie eterosessuali, della maternità surrogata, diversamente sanzionata rispetto all'applicazione delle tecniche di PMA eterologa a coppie dello stesso sesso e ritenuta meritevole di sanzione penale, in quanto posta a presidio di interessi di rango costituzionale, ravvisati nella dignità della donna gestante»: **M.P. IADICICCO**, *La Corte costituzionale*, cit., p. 232.

³³ **A. MAGGI**, *Oltre il limbo giuridico della persona minore: nota alla sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale*, in *Consulta online*, 2025/3, p. 1363.



educativo e dello sviluppo della personalità del minore” (sentenze n. 32 del 2021 e n. 221 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022 e n. 230 del 2020)» (punto 8.4 del *Considerato in diritto*)³⁴.

Si consolida, quindi, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce del quadro normativo costituzionale e internazionale, e tenendo conto del «miglior interesse del minore» sotto il profilo della sua identità personale, il concetto di famiglia deve essere riletto alla luce dei mutamenti sociali. Esso deve essere inteso come comunità di affetti svincolata da legami biologici, oltre che da istituti tradizionali quali l’unione matrimoniale, incentrandosi piuttosto su un comune progetto procreativo - sotteso da relazioni affettive ed effettive vissute dai membri della coppia e che prescindono da rapporti tradizionalmente intesi - “ritenuto titolo idoneo a fondare lo *status filiationis*” e da cui “discendono i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”³⁵.

³⁴ Del resto, ove invece dovesse riscontrarsi l’inidoneità in concreto “di una coppia solo perché omosessuale ad assolvere i compiti genitoriali e a garantire lo sviluppo della personalità del minore [...], si ricorrerà agli istituti all’uopo previsti dall’ordinamento nell’interesse specifico del minore, ma ciò vale per qualsiasi figura genitoriale a prescindere dal suo orientamento sessuale”: **M.P. IADICICCO**, *La Corte costituzionale*, cit., p. 231. Per un quadro del dibattito scientifico sulla capacità educativa delle famiglie omogenitoriali si veda **T. SCANDROGLIO**, *Omogenitorialità, una sfilza di studi conferma i danni per i minori* (in *www.lanuovabq.it*, 23 marzo 2023). Cfr. **V. TURCHI**, *Unioni civili e stepchild adoption. A proposito del dibattito in corso, ricordando la lezione di Norberto Bobbio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 9 del 2016, cit., p. 3 s., secondo cui: “Tra le strutture prime nelle quali la persona umana interagisce e si sviluppa, rientra naturalmente e normalmente la famiglia, basata sul matrimonio, ontologicamente costituito sulla differenziazione sessuale dei coniugi, fondativa di relazioni familiari e umane, in particolare della coniugalità maschile e femminile, della genitorialità materna e paterna. Io, come padre, so benissimo di non potere dare a mio figlio ciò che gli dà sua madre, e viceversa”.

³⁵ «Sembra, dunque, che la Corte costituzionale con un’operazione di decostruzione culturale abbia ribilanciato diritti e doveri: viene ora alla memoria la riflessione di Norberto Bobbio “i nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti”. È proprio in questa prospettiva che la famiglia emerge come espressione di volontà, progettualità condivisa e responsabilità, secondo un modello familiare duttile che richiede di essere interpretato alla luce tanto delle trasformazioni ordinamentali quanto “dell’evoluzione della società e dei costumi”, come già affermato dalla Corte in precedenti decisioni sulla legge n. 40 del 2004 [...]. Nonostante l’innovazione rappresentata dalla sentenza n. 68 del 2025, resta tuttavia lungo il percorso verso una piena parità di trattamento tra famiglie composte da coppia eterosessuale e omosessuale. La Corte, infatti, ha lasciato fuori dal perimetro della decisione tanto le questioni relative al riconoscimento di figlie/i nate/i tramite gestazione per altri, quanto il tema dell’omogenitorialità maschile. [...] Pur non intervenendo sul nodo cruciale del



Resta il fatto che, nella protratta inerzia del legislatore nel tutelare al meglio l'interesse del figlio nel contesto dinamico dei nuovi modelli familiari, un divieto normativo³⁶ viene aggirato attraverso il riconoscimento, in via giurisprudenziale, del rapporto di genitorialità in caso di PMA realizzata all'estero da due persone dello stesso sesso che abbiano condiviso il progetto genitoriale³⁷.

4 - L'autodeterminazione procreativa dei *singles* tra adozione internazionale e PMA

superamento del modello eterosessuale presupposto della normativa vigente, la Corte ha rimesso al legislatore la responsabilità politica e giuridica di farsi carico di un necessario ripensamento sistemico della disciplina. Il ruolo della Corte costituzionale si conferma, così, prezioso nel riaffermare - ancora una volta - che è dovere del legislatore dare risposta alle istanze di riconoscimento di nuovi modelli genitoriali e familiari. Al contempo, essa non rinuncia a manifestare una disponibilità all'apertura verso assetti più inclusivi, capaci di riflettere trasformazioni sociali e giuridiche in atto, nonché l'incessante richiesta di tutela proveniente da famiglie già esistenti nella realtà, ma ancora prive di tutela»: **A. MAGGI**, *Oltre il limbo giuridico*, cit., p. 1367 s.

³⁶ «Le idee guida sottese al sistema delineato dalla legge n. 40/2004, sono di segno restrittivo e riflett[ono] due idee di base: la configurazione delle tecniche di PMA come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile (escludendo chiaramente, con ciò, che la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del "desiderio di genitorialità" alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati) e la garanzia dell'inserimento del nato in una cornice familiare che riproduca il modello di famiglia caratterizzato dalla presenza di un padre e una madre, conviventi o coniugati»: **M.P. IADICICCO**, *La Corte costituzionale*, cit., in nota 20.

³⁷ Cfr. **A. RUGGERI**, 'Stop and go' della Consulta (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025), in *Federalismi.it*, n. 2025/16, p. 218 s. Da ultimo si segnala che Trib. Trieste, 5 dicembre 2025, ha disposto il riconoscimento *post-mortem* della madre intenzionale di due bambine nate da fecondazione eterologa all'estero a cui aveva fatto ricorso una coppia di donne. Grazie a tale pronuncia - con cui si è stabilito che il rapporto di filiazione può essere accertato anche nei confronti di una madre ormai deceduta, quando sia provata la volontà procreativa condivisa - le figlie, che non avevano alcun legame biologico né adottivo con la madre intenzionale, dopo la morte di questa, diventano sue eredi legittime e possono fruire dei benefici previdenziali e assistenziali previsti per il genitore defunto: si vedano **E. TEBANO**, *Diritti Lgbt+, i giudici riconoscono la madre intenzionale dopo la morte: è la prima volta in Italia* (in *www.corriere.it*, 6 febbraio 2026), e **T. SCANDROGLIO**, *Omogenitorialità post mortem, l'ultima allucinazione giuridica* (in *www.lanuovabq.it*, 6 febbraio 2026).



Nonostante l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 sancisca che "possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi", la Corte, oltre che nelle unioni omoaffettive, ha ritenuto sussistere nella coppia eterosessuale in età avanzata e nella donna sola la "capacità [...] di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali" (sentenze 23 ottobre 2019, n. 221, e 4 novembre 2020, n. 230). In tal senso, con specifico riferimento al presunto diritto delle persone sole a diventare comunque sia genitori, la Consulta, con la sentenza n. 161 del 2023, ha ritenuto legittima la richiesta di una donna di procedere all'impianto di un embrione crioconservato, nonostante *medio tempore* sia venuto meno il legame affettivo con il padre, che pertanto aveva chiesto di poter revocare il proprio consenso³⁸, e, da ultimo, con la sentenza n. 33 del 2025, ha ammesso l'adozione internazionale anche per i *singles*.

In questa pronunzia la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero, perché tale esclusione si pone in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU³⁹.

³⁸ Su questa pronunzia si può vedere **F. FRENI**, *La maternità solitaria e la libertà di coscienza nel procreare tra autodeterminazione della donna e revoca del consenso dell'uomo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2023/3, p. 749 ss.

³⁹ Si vedano: **G. FERRANDO**, *L'adozione internazionale da parte dei "single"*, in *Fam. e dir.*, 2025/10, p. 912 ss.; **M. DOGLIOTTI**, *Differenti modi di valutare l'interesse del minore tra PMA e adozione di minori: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria*, in *Fam. e dir.*, 2025/10, p. 933 ss.; **C. MURGO**, *La persona single*, cit., p. 1 ss.; **C. BENANTI**, *L'illegittimità del divieto di adozione internazionale per i single: verso una concezione pluralistica della famiglia adottiva*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025/4, p. 911 ss.; **M. CARDANOBILO**, *L'adozione da parte di coppie omosessuali*, in *Dir. fam. e pers.*, 2025/1, p. 186 ss.; **R. FADDA**, *L'adozione (per ora) internazionale del single e la forza riformatrice del best interest of the child*, in *Resp. civ. e prev.*, 2025/4, p. 1211 ss.; **A. FIGONE**, *Anche i single possono accedere all'adozione internazionale di minori d'età: lo dice la Corte costituzionale*, in *IUS Famiglie*, 24 marzo 2025; **J. LONG**, *Un'involuzione copernicana*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025/4, p. 993 ss.; **I.L. NOCERA**, *Adozione internazionale del single: il primato dell'idoneità adottiva sul tipo familiare*, in *Giur. it.*, 2025/10, p. 2009 ss.; **E. QUADRI**, *Considerazioni sull'intervento della Corte costituzionale in tema di adozioni internazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025/4, p. 1002 ss.; **F. VIGLIONE**, *Una stagione costituente per il nuovo diritto delle adozioni: il tassello della monoparentalità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025/4, p. 1007 ss.



Invero,

“la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all’accesso all’adozione internazionale, [che] determina un sacrificio [sproporzionato] dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, [e] che - specie nell’attuale contesto giuridico-sociale [caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione] - rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso” (punto 9.4 del *Considerato in diritto*).

La persona singola, secondo la Corte, è titolare di un meritorio

«interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Questo specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione. Se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura - nell’attuale contesto giuridico-sociale - una interferenza non necessaria in una società democratica “(punto 9.1 del *Considerato in diritto*)⁴⁰.

“Nella motivazione della decisione in esame, la corte costituzionale rinvia alla solidarietà quale fondamento delle scelte familiari (anche) nel contesto dell’adozione di minori stranieri: la distanza sempre più accentuata tra Nord e Sud del mondo, pur in contesti legislativi attraversati dalla regola della *extrema ratio* quale modalità d’intervento della procedura adottiva, conduc[e] i giudici a ritenere non irrilevante, in vista della dichiarazione di idoneità all’adozione, il fatto di offrire in concreto un nucleo familiare a chi non soltanto ne è privo, ma versa, nel presente e presumibilmente anche nel

⁴⁰ “I pilastri sui quali poggia” la pronuncia di incostituzionalità “appaiono essenzialmente due: in primo luogo, l’evoluzione del diritto della famiglia, che guarda alle persone singole quali risorse sociali da non disperdere, anche in quanto dotate di una rete parentale e amicale di riferimento; i giudici considerano, in secondo luogo, l’espansione della vis propria del principio solidaristico anche in direzione delle famiglie non ancora composte, ma in procinto di essere costituite quale diretta conseguenza di una scelta solidale”: C. MURGO, *La persona single*, cit., p. 11.



futuro, in condizioni tali da non ammettere la prospettiva di una vita dignitosa⁴¹.

La Consulta, in definitiva, riconosce “l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso” al minore straniero in stato di abbandono, il cui *best interest* viene poi “direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante”. La Corte, a tal fine, pone “in evidenza l’importanza del sostegno che può essere offerto anche dalla rete familiare di riferimento [...], della quale può tenere conto il giudice, in sede di vaglio sull’idoneità in concreto del richiedente a adottare” (punto 9.3 del *Considerato in diritto*)⁴².

Pertanto, il Giudice delle leggi ammette le persone singole a adottare minori stranieri in situazione di abbandono proprio per tutelare l’interesse di questi ultimi - che già esistono e soffrono di una grave carenza affettiva, pernicioso per il loro fisiologico sviluppo - ad avere *almeno* un genitore, anche perché c’è una grave carenza di richiesta di adozioni internazionali⁴³. Ma è chiaro che la situazione preferibile per il

⁴¹ C. MURGO, *La persona single*, cit., p. 15, che precisa: «Sul punto, a partire dall’accoglienza intrafamiliare di persone minori fino alla disciplina sull’affidamento eterofamiliare e sull’adozione dei minorenni, l’ordinamento annovera tra i principi ispiratori della materia quello solidaristico, che emerge nelle forme della disponibilità personale all’accoglienza di chi versa in condizioni di disagio gravissimo e irreversibile ovvero di quanti, minori d’età, vivono in famiglie non in grado, per ragioni transitorie, di prendersene cura, traducendo in atti quella che è stata definita come la “grammatica del dono”»: l’A. cita in proposito L. BRUNI, *La grammatica dei doni-stella (nell’Epifania)*, in *L’Avvenire* del 5 gennaio 2020, p. 3 ss.

⁴² “Tra i principi che regolano il diritto della famiglia e dei minori, di cui gli organi giudiziari devono verificare il rispetto in sede di procedimento che conduce all’adozione del minore straniero (art. 35 co. 3 L. ad.), potrebbe non rientrare necessariamente, alla luce di quanto sopra, la collocazione in un contesto dotato di entrambe le figure genitoriali. Ciò non necessariamente in forza della diffusione sociale di modelli familiari alternativi alla famiglia fondata sul matrimonio, ma in quanto è lo stesso legislatore a legittimare, nell’interesse del minore, aggregati familiari variamente composti, laddove anche gli ascendenti, altri parenti in linea collaterale ovvero anche soggetti legati al minore da valide relazioni d’affetto siano in grado di garantire l’adempimento dei doveri tipicamente genitoriali”: C. MURGO, *La persona single*, cit., p. 13.

⁴³ “La possibilità di incidere sull’effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti. E che si tratti di un’eventualità non puramente teorica emerge, del resto, dalla progressiva riduzione delle domande di adozione che si è avuta a partire dall’inizio del nuovo millennio (sia il Dipartimento per la giustizia minorile e di



migliore interesse del bambino rimane quella di una sua crescita in una famiglia caratterizzata da armoniche relazioni con un padre e una madre, tanto è vero che la Consulta precisa che per

«le condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale [...] non si può, evidentemente, parlare di una pretesa o di un “diritto alla genitorialità”, che sono stati espressamente negati sia da questa Corte (sentenze n. 33 del 2021, n. 230 del 2020 e n. 221 del 2019) sia dalla Corte di Strasburgo⁴⁴» (punto 8.2 del *Considerato in diritto*).

In definitiva, è legittimo assicurare al bambino che deve ancora nascere «quelle che, secondo la [...] valutazione [normativa] e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni “di partenza”» (sentenza n. 221 del 2019: punto 13 del *Considerato in diritto*).

Infatti, è opportuno distinguere l’adozione di bambini che versano in condizioni di abbandono dal creare embrioni appositamente per consentire a chi è solo di diventare, comunque sia, genitore: tale seconda ipotesi non è stata ammessa, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 69 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente alla donna singola di accedere alla PMA⁴⁵.

“La scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno *a priori*, implica l’esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati. Pertanto, rispetto all’esigenza di tutelare questi ultimi, la

comunità, sezione statistica, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Autorità centrale per la Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, documentano il passaggio, nel caso dell’adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024” (punto 6.3 del *Considerato in diritto*).

⁴⁴ Corte EDU, sentenze 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli contro Italia*, paragrafo 141; 22 gennaio 2008, *E.B. contro Francia*, paragrafo 41; 28 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo*, paragrafo 121; 26 febbraio 2002, *Fretté contro Francia*, paragrafo 29.

⁴⁵ Si vedano: **E. FALZEA**, *Principio di autodeterminazione e PMA: evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025*, in *Consulta online*, 2025/2, p. 975 ss.; **M. SESTA**, *La legittimità del divieto di accesso della donna single alla pma tra ex ante precauzionale ed ex post riparatorio*, in *Fam. e dir.*, 2025/10, p. 875 ss.; **I. TARDIA**, *La misura della libertà procreativa: proporzionalità, precauzione e margine di apprezzamento nella PMA (a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 69 2025)*, in *www.osservatorioaic.it*, 2025/5, p. 153 ss.



conseguente compressione dell'autodeterminazione procreativa della donna singola non può, nell'attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata" (punto 10.2 del *Considerato in diritto*).

E la stessa Corte richiama la già citata sentenza n. 33 del 2025 per rimarcare che oggi non si

“sacrifica radicalmente l'interesse orientato verso la genitorialità delle persone singole [avendo essa stessa] di recente rimosso, con riferimento all'adozione internazionale, il divieto che impediva alle persone singole di sottoporsi al giudizio di idoneità a adottare. Simile possibilità, offerta dall'istituto dell'adozione, non contraddice la non manifesta irragionevolezza e sproporzione delle cautele adottate dal legislatore nel caso della procreazione medicalmente assistita. Nell'ipotesi dell'adozione, infatti, l'autodeterminazione delle persone singole converge verso lo stesso interesse del minore riflesso nella finalità perseguita con l'istituto adottivo. A fronte di bambini e di ragazzi in stato di abbandono per i quali l'alternativa all'adozione è quella di restare in contesti non paragonabili a un ambiente familiare stabile e armonioso, il puro divieto frapposto alle persone singole è un mezzo non proporzionato a perseguire il loro miglior interesse, anche a fronte di quello alla bigenitorialità, che al più potrebbe giustificare, a favore delle coppie, un criterio di tipo preferenziale" (punto 10.2 del *Considerato in diritto*).

La Corte, parimenti, ritiene che non venga leso neanche il diritto alla salute della donna *ex art. 32 Cost.*, perché “l'infertilità per ragioni di età non può reputarsi di natura patologica”, né la salute psichica “può essere dilatata sino ad abbracciare il senso di delusione per la mancata realizzazione di un altro tipo di interesse, qual è l'autodeterminazione orientata alla genitorialità” (punto 11 del *Considerato in diritto*).

Inoltre, sempre secondo la Consulta, non viene leso neppure l'art. 3 Cost. perché,

“alla luce della *ratio* dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004 e dell'intera disciplina che regola le tecniche di PMA, la categoria delle donne singole e quella delle coppie eterosessuali non risultano omogenee e, pertanto, non richiedono il medesimo trattamento”.

Infatti, la Corte chiarisce che

«la legge n. 40 del 2004 indirizza le tecniche di PMA verso l'obiettivo di offrire un rimedio alla sterilità o infertilità che abbiano una causa patologica, non rimovibile tramite “altri” metodi terapeutici



(sentenze n. 221 del 2019, n. 96 del 2015 e n. 162 del 2014). L'infertilità fisiologica della donna singola non è omologabile a detta situazione, sicché la disomogeneità dei due gruppi di ipotesi non determina una irragionevole disparità di trattamento» (punto 12.1 del *Considerato in diritto*).

Ancora, il Giudice delle leggi non ravvisa sussistere nemmeno “una disparità di trattamento correlata alle condizioni economiche delle donne, poiché l'attuale disciplina dei requisiti soggettivi di accesso favorirebbe le donne singole più abbienti, che possono far ricorso alle tecniche di PMA all'estero, mentre a quelle meno abbienti simile itinerario risulterebbe precluso. [Invero,] la lamentata diversità di trattamento non è imputabile alla disciplina statale censurata, ma è semmai la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole”.

La Corte a tal fine ricorda di avere

«già in passato evidenziato che, in assenza di altri *vulnera* costituzionali, “il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione”. Diversamente, “la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia” (sentenza n. 221 del 2019)» (punto 12.2 del *Considerato in diritto*).

Infine, lo stesso Giudice costituzionale afferma che

“la scelta operata dal legislatore italiano nel non consentire l'accesso alla PMA alla donna singola risulta rientrare nell'ampio margine di apprezzamento dello Stato e, di riflesso, non lede l'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo”, perché non condiziona “in modo manifestamente irragionevole l'esercizio del diritto al rispetto della vita privata” (punto 10.3 del *Considerato in diritto*).

Pertanto, la Consulta ritiene che non sussistano “impedimenti costituzionali affinché il legislatore estenda l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati



nell'art. 5 della legge n. 40 del 2004" (punto 10 del *Considerato in diritto*), e segnatamente alla famiglia monoparentale⁴⁶.

Pertanto, la Corte lascia alla discrezionalità del legislatore la positivizzazione di un diritto dei *singles* di formare una famiglia tramite il ricorso alla PMA, non riscontrando nelle norme della Costituzione alcun ostacolo a far deliberatamente venire al mondo figli senza un padre *ab initio*⁴⁷.

In definitiva, «la n. 69/2025 non è un “no di principio” alla monogenitorialità per scelta; è un “non ancora” costituzionale che abilita il legislatore a estendere “l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell’art. 5 della l. n. 40 del 2004”, purché lo faccia con *standard* e garanzie. L’arresto coevo n. 68/2025 - che “stabilizza il dopo” cristallizzando *ab origine* lo *status* del figlio nato in coppia femminile alla luce del consenso procreativo e del primato dell’interesse del minore - conferma, in controluce, la fisionomia del dittico: la n. 68 presidia lo *status* (eguaglianza della filiazione, identità relazionale, inequivalenza dei rimedi meramente *ex post*), mentre la n. 69 ordina l’accesso (precauzione, proporzionalità, margine di apprezzamento), reputando allo stato non manifestamente irragionevole la limitazione soggettiva di cui all’art. 5 l. n. 40/2004 e, al contempo, non escludendo un intervento legislativo estensivo»⁴⁸.

⁴⁶ Stigmatizza tale tesi A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale” (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *Federalismi.it*, 2025/10, p. IV ss.

⁴⁷ «Si tratta della situazione “familiare” nella quale versa chi non vuole contrarre alcun tipo di matrimonio, o di unione civile, o di convivenza di fatto, ma fa della “scelta genitoriale” una sua libera ed autonoma “scelta di vita”; una scelta che, in quanto tale, è da intendere in senso fisiologicamente “esistenziale” da parte di chi non vuole essere legato ad alcun vincolo di coppia, ma non è da intendere anche in senso patologicamente necessitato da un fallimento coniugale, come di regola accade nei casi di quei genitori *single* che da separati o da divorziati vivono con i propri figli»: I. TARDIA, *La misura della libertà procreativa*, cit., p. 160, che parla di così dette “small families”, le quali «si configurano nell’ambito di un *cluster* di “famiglie a geometria variabile”, costituito da nuclei monogenitoriali».

⁴⁸ I. TARDIA, *La misura della libertà procreativa*, cit., p. 159, che a p. 168 aggiunge: «la Consulta proclama che l’assetto restrittivo odierno non è manifestamente irragionevole; ma aggiunge che il legislatore può estendere l’accesso e che, in ogni caso, l’ordinamento non sacrifica radicalmente la prospettiva genitoriale della persona singola. È qui che il principio di eguaglianza, come “eguaglianza delle differenze”, esige un’operazione di cesello: non negare la differenza tra progetti procreativi, ma chiedere che la differenza



Da ultimo, la Corte d'Appello Firenze, con la sentenza 23 dicembre 2025, n. 2218, ha confermato il divieto di ricorrere alla PMA per effettuare una fecondazione *post mortem*, negando a una donna, rimasta vedova, la possibilità di usare il seme congelato del marito defunto, nonostante la volontà di questi espressa in tal senso nel testamento olografo. Si ribadisce così che l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 vieta l'accesso a tale pratica se entrambi i componenti della coppia non sono in vita, anche in presenza di accordo scritto, le cui disposizioni testamentarie ivi contenute sono nulle perché contrarie all'ordine pubblico⁴⁹.

5 - La fluidità delle famiglie *transgender* e la crescita dei figli in un ambiente stabile e armonioso

Sull'elaborazione di nuovi modelli familiari ha inciso anche la transizione di genere, perché, consentendo, tra l'altro, di mutare la composizione della famiglia, rende possibile che un'unione dapprima eterosessuale possa diventare omosessuale o viceversa.

Con riferimento alla prima ipotesi, la Corte costituzionale, con la sentenza 23 ottobre 2025, n. 155, si è occupata di un caso in cui un uomo, che aveva a suo tempo crioconservato il proprio liquido seminale, decide di cambiare sesso, facendo pertanto mutare la convivenza con la sua compagna in una unione omosessuale. Da questa unione nascono due bambine in seguito al ricorso all'estero da parte della coppia alla fecondazione omologa, usando il già menzionato gamete maschile congelato. Tuttavia, l'ufficiale di stato civile si rifiuta di procedere al riconoscimento di paternità delle figlie da parte del genitore divenuto donna. Il giudice *a quo*, allora, ritenendo erroneamente che osti a tale riconoscimento il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall'art. 5 (e presidiato dall'art. 12) della legge n. 40 del 2004, solleva questioni di legittimità costituzionale di queste norme⁵⁰.

non si traduca in esclusione aprioristica; l'eguaglianza in materia familiare si misura sulla tassonomia dei doveri di cura e sulla certezza dei rapporti, più che sulla tipologia delle forme».

⁴⁹ T. SCANDROGLIO, *No alla Fivet post-mortem, i giudici hanno applicato la legge* (in www.lanuovabq.it, 29 dicembre 2025).

⁵⁰ Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; agli artt. 2, paragrafo 1, 17,



La Corte costituzionale, invece, rileva che le questioni, afferendo alla

“attribuzione dello *status* di figlio delle due minori già nate”, “non toccano in alcun modo il profilo dell’aspirazione alla genitorialità, ma riguardano l’interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all’estero al riconoscimento, in particolare, anche da parte del genitore che ha fornito il gamete maschile, poi divenuto donna” (punto 2 del *Considerato in diritto*)⁵¹.

La Consulta pertanto dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, perché non è il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito nella legge n. 40 del 2004 che preclude al soggetto di procedere al riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità,

“bensì l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ.”. “Dunque, al fine di accogliere la domanda di

23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

⁵¹ «La sentenza segna un ulteriore passo nella giurisprudenza sulle “sopravvenienze riproduttive”: dopo i casi relativi a crisi coniugali sopravvenute e alla morte di uno dei partner, la Corte affronta la transizione di genere come fattore sopravvenuto. La soluzione adottata privilegia la tutela della certezza delle relazioni familiari e del superiore interesse dei minori rispetto a considerazioni che implicherebbero la riconsiderazione ex post di diritti già costituiti. La pronuncia lascia aperte questioni normative e sistemiche. Gli strumenti codicistici che disciplinano l’accertamento della paternità non contemplano la specificità della procreazione assistita né i casi di transizione di genere. Emerge così una lacuna normativa tanto nel codice quanto nella legge sulla procreazione medicalmente assistita. Si svaluta, inoltre, il valore centrale del consenso informato come atto di autorizzazione al trattamento sanitario e, al contempo, costitutivo del legame tra genitore sociale e figlio, in considerazione del tipo di trattamento sanitario realizzato, ossia una fecondazione omologa con i gameti dei due pazienti, senza ricorrere a cellule riproduttive di donatori terzi alla coppia. La sentenza n. 155 del 2025 conferma la centralità del dato biologico, come già accaduto nelle precedenti pronunce sulle sopravvenienze riproduttive, aprendo la strada a un dibattito sociale e pure giuridico necessario per affrontare in modo organico e sistematico le questioni relative alle sopravvenienze riproduttive durante i cicli di fecondazione artificiale»: **S.P. PERRINO**, *Commento a Corte costituzionale italiana, N. 155/2025, 23 ottobre 2025* (in www.lawpluralism.unimib.it).



dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cod. civ., il [giudice *a quo*] era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell'apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell'accesso alle tecniche di PMA" (punto 4.2 del *Considerato in diritto*)⁵².

Resta il fatto che, ancora una volta, tutelando l'interesse del figlio, un divieto normativo viene aggirato consentendo a una coppia di omosessuali di essere legittimi genitori ricorrendo alla PMA all'estero!

Va inoltre segnalato il caso inverso in cui la transizione di genere ha consentito che un'unione dapprima omosessuale sia diventata eterosessuale. Si tratta di una fattispecie - regolata dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 aprile 2024, n. 66 - in cui un uomo, legato a un altro uomo con una unione civile, ha deciso di cambiare sesso e, all'esito del processo di transizione nel genere femminile, intende sposare il suo compagno. Senonché l'art. 1, comma 26, della già citata legge Cirinnà del 2016, stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio. Pertanto, il giudice *a quo*, chiamato a pronunciarsi, nel corso del giudizio di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, sulla richiesta di trasformazione in matrimonio dell'unione civile, ha sollevato - in riferimento, tra l'altro, agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU

⁵² Secondo **F. DE STEFANO**, *La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025* (in www.studiolegaledesia.com, 28 ottobre 2025), «la sentenza n. 155/2025 non modifica il quadro normativo vigente: la legge 40/2004 continua a riservare l'accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali, ma la Corte ha implicitamente riconosciuto che il genitore biologico può far valere il proprio status anche al di fuori del sistema della legge 40. Si apre così uno spazio interpretativo importante per i tribunali ordinari, che potranno valutare i casi di genitorialità "atipica" facendo leva sulle norme del codice civile e sui principi di effettività della genitorialità affermati in giurisprudenza e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La pronuncia si colloca in una linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale più recente, che tende a rinviare al legislatore ogni intervento in materia di filiazione e PMA per le coppie omosessuali. Tuttavia, la decisione lascia intravedere una progressiva apertura verso il riconoscimento dei legami familiari di fatto, in attesa di una riforma organica che adegui la legge 40 ai mutamenti sociali e al diritto europeo. La sentenza n. 155/2025 conferma la necessità di un approccio caso per caso, capace di valorizzare i diritti dei genitori e dei minori anche al di fuori dei modelli tradizionali».



- questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, che non prevede la possibilità della conversione in matrimonio per dichiarazione congiunta delle parti, senza soluzione di continuità con il preesistente legame.

“Il rimettente denuncia, in definitiva, il deficit di tutela che l'indicato compendio normativo produrrebbe nella parte in cui non comprende una disposizione analoga a quella di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, introdotta in favore delle coppie già unite in matrimonio che, in seguito a rettifica anagrafica di sesso di uno dei coniugi, abbiano manifestato la volontà di trasformare il precedente vincolo in altro riconosciuto dall'ordinamento, con conversione del matrimonio in unione civile” (punto 1.4 del *Considerato in diritto*).

In questo caso la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 2 Cost., l'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76,

“nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione”.

Secondo la Consulta,

“la coppia unita civilmente, in ragione dell'automatico scioglimento del vincolo (art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016), quale esito del percorso di transizione sessuale di uno dei suoi componenti previsto dalla legge n. 164 del 1982 (artt. 1 e 4), ove manifesti la volontà di conservare il rapporto nelle diverse forme del legame matrimoniale, va incontro comunque, nel tempo necessario alla relativa celebrazione, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui era titolare in costanza dell'unione civile. La evidenziata mancanza di tutela nel passaggio da una relazione giuridicamente riconosciuta, qual è quella dell'unione civile, ad altra, qual è il legame matrimoniale, entra irrimediabilmente in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di sessualità



costituisce certa espressione, e comporta un sacrificio integrale del progresso vissuto” (punto 4 del *Considerato in diritto*). Occorre, pertanto, “dare contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente *status*, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza” (punto 4.3 del *Considerato in diritto*)⁵³.

A tal fine la Corte individua come rimedio la

“sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell’unione civile - che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, permanendo nella loro iniziale intenzione - celebrino il matrimonio” (punto 4.5 del *Considerato in diritto*). “La sospensione di tale effetto lascia alle parti la facoltà di procedere alla celebrazione del matrimonio, nel contempo conservando agli uniti civilmente la tutela propria del rapporto già goduto e riconosciuto nell’ordinamento nelle more della celebrazione del matrimonio” (punto 4.7 del *Considerato in diritto*)⁵⁴.

⁵³ “Il tema si lega a doppio filo con l’esigenza della persona di poter sviluppare la propria identità di genere secondo quanto previsto dalla normativa. La secca alternativa posta perciò dall’art. 1 co. 27 della legge 76 del 2016 conduce a uno scontro tra due differenti aspetti dell’identità di una persona: accettare il sacrificio - anche se temporaneo, comunque rischioso - della propria relazione in favore dell’affermazione della propria identità di genere oppure rifiutare il raggiungimento di quest’ultima espressione della propria personalità pur di salvaguardare gli effetti giuridici dei legami affettivi”: **G. MINGARDO**, *Affermazione di genere e scioglimento imposto dell’unione civile. Nota a Corte cost., sentenza n. 66 del 2024* (in www.osservatorioaic.it, 2024/6, p. 77).

⁵⁴ “L’individuazione della sospensione degli effetti dello scioglimento dell’unione come il rimedio più equilibrato al fine di evitare il temporaneo vuoto di tutela non trova particolari risultanze normative cui appoggiarsi, ma è frutto dell’applicazione di un criterio di adeguatezza e proporzionalità del mezzo rispetto al fine, con cui si è cercato di tutelare i diritti della persona senza intaccare le strutture dell’istituto matrimoniale, quali, nel caso di specie, le modalità di contrazione del vincolo. Per queste ultime, continua a essere necessaria un’apposita celebrazione e non sufficiente una dichiarazione resa dalle parti in un giudizio per la rettificazione del sesso”: **P. MEZZANOTTE**, *L’illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico dell’unione civile a seguito del mutamento di sesso. Nota a Corte cost. sentenza n. 66 del 2024* (in www.osservatorioaic.it, 2024/5, p. 182 s.), che a p. 185 aggiunge: «Non si tratta pertanto di una soluzione presente nel sistema a cui la Corte attinge più o meno liberamente, ma di un’operazione consistente nel ricavare i contenuti della decisione dall’applicazione del solo principio di proporzionalità e dal bilanciamento fra gli interessi in gioco. [...] Ci si



È da notare come il Giudice delle leggi fondi questa decisione non già sulla disparità di trattamento rispetto all'analogo regime previsto per il processo inverso da matrimonio a unione civile, bensì sulla natura di formazione sociale della "coppia omoaffettiva che si sia trovata ad intraprendere il percorso di modifica del genere" (famiglia *transgender*), avendo anche in questa sede

"utilizzato il parametro di cui all'art. 2 Cost. per dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive che, già connotate da una dimensione sociale, ricevono tutela in quanto strumento di formazione e sviluppo della personalità dell'individuo" (punto 4.2 del *Considerato in diritto*).

Tanto è vero che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., perché

"matrimonio e unione civile trovano differente copertura costituzionale, essendo il primo, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, riconducibile, nella giurisprudenza di questa Corte, all'art. 29 Cost. (sentenze n. 170 del 2014, punto 5.2. del *Considerato in diritto*; n. 138 del 2010, punto 9 del *Considerato in diritto*), e la seconda alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010)" (punto 3.1.1 del *Considerato in diritto*)⁵⁵. In definitiva, "la questione relativa

chiede, come spesso avviene in questi casi, in che misura la decisione della Corte possa dirsi rispettosa della discrezionalità politica del legislatore e in che misura, invece, quest'ultima non venga intaccata da un utilizzo "disinvolto" della tecnica della pronuncia additiva».

⁵⁵ G. MINGARDO, *Affermazione di genere*, cit., p. 76, peraltro, rileva che "la differenza - a tratti ontologica - tra i due istituti è immediatamente affievolita non appena la Corte prende in considerazione l'altro parametro costituzionale sollevato. Escluso il differente trattamento sulla base dell'art. 3 Cost., è sulla violazione dell'art. 2 che la Corte dichiara fondata la questione. È proprio in questo punto che i giudici affermano che la natura solidaristica che permea l'intera unione civile non è dissimile da quella del matrimonio ed è esplicazione di un diritto fondamentale della persona di vivere in una relazione di coppia". L'A., p. 81, conclude in chiave critica sostenendo che "la proclamata differenza tra unione civile e matrimonio risulta quindi avere una portata meno netta di quella dichiarata tanto che sullo sfondo emerge la difficoltà di distinguere chiaramente i confini dei due istituti. O forse più correttamente risulta sempre più arduo giustificare il necessario paradigma eterosessuale del matrimonio. Oramai nel panorama europeo il matrimonio egualitario è previsto in ben 16 Stati dell'Unione europea. In tale contesto, l'Italia si colloca su un piano isolato rispetto ai paesi fondatori dell'Unione e più in generale agli Stati dell'Europa occidentale. Una



alla dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra coppie coniugate ed unite civilmente non è pertanto fondata per l'obiettivo eterogeneità delle situazioni a confronto" (punto 3.1.4 del *Considerato in diritto*)⁵⁶.

Va infine segnalata la possibilità che questo cambiamento di genere nelle famiglie possa essere ulteriormente ampliato in una terza direzione, attesa la vastità dell'universo *transgender* e le sempre più significative manifestazioni di *degendering*⁵⁷. Invero, il membro di una

diversa decisione avrebbe potuto stimolare il dibattito e spingere il legislatore a intervenire!''.

⁵⁶ «La linea di continuità con i precedenti della stessa Corte risulta essere evidente. Sia nella sent. n. 138/2010, sia nella sent. n. 170/2014, viene contraddetta l'equiparazione del vincolo matrimoniale all'unione *same-sex* e giudicata inconferente ogni richiesta di ricondurre quest'ultima all'art. 29 Cost. Il dato che, nella citata giurisprudenza, depone nel senso della diversificazione tra le due fattispecie risiede nel carattere eterosessuale del matrimonio di cui all'art. 29 Cost. Inoltre, nella sentenza in commento quello matrimoniale sembra essere ricostruito come un istituto a carattere "poziore" rispetto all'unione civile stessa in quanto dotato di effetti di maggiore estensione rispetto a quelli nascenti da quest'ultima»: P. MEZZANOTTE, *L'illegittimità costituzionale*, cit., p. 180. Sulla distinzione tra matrimonio e unione civile cfr. da ultimo Trib. Milano, ord. 18 novembre 2025 (Reg. Ord. n. 255/2025, pubbl. su G.U. del 7.1.2026 n. 1), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, co. 20, della legge n. 76 del 2016 e dell'art. 294, co. 2, cod. civ., nella parte in cui non estende ai membri dell'unione civile la deroga prevista al divieto di cui all'art. 294, co. 2, cod. civ., secondo cui "nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie", per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., 10 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU. Il Centro Studi Livatino si è costituito nel giudizio avente a oggetto tale questione di legittimità costituzionale che punta ad annullare le residue (ma significative) differenze fra matrimonio e unione civile. In particolare, il Centro ha sostenuto che le due unioni sono diverse perché, tra l'altro, soltanto il matrimonio costituisce uno *status* stabile e indisponibile che garantisce pienamente la *ratio* dell'adozione del maggiorenne: si veda più ampiamente *Adozione anche per le coppie non coniugate?* (in www.centrostudilivatino.it, 30 gennaio 2026).

⁵⁷ Da ultimo si possono vedere: A. DONÀ, P. PANSARDI, M. PREARO, *Prospettive di genere. Potere, politica e istituzioni*, il Mulino, Bologna, 2025; G. SISSA, *I generi e la storia. Femminile e maschile in rivoluzione*, il Mulino, Bologna, 2024; J.G. RAYMOND, *Una sfida al transgenderismo*, traduzione italiana L. VICINELLI, ACrO-Pólis, Trieste, 2025. J. LORBER, *Oltre il gender. I nuovi paradossi dell'identità*, il Mulino, Bologna, 2022, sostiene che mentre le nostre società continuano a basarsi sul dualismo uomo-donna - una struttura che costituisce una barriera sociale per coloro che (transgender, transessuali, di genere non-binario ...) desiderano cambiare, mescolare o identificarsi in più espressioni di genere - e le varie manifestazioni di *degendering* stanno diventando comuni, le categorie giuridiche e sociali dell'emancipazione sono ancora modellate sulla struttura binaria. Viviamo perciò una situazione paradossale: per identificare e



coppia potrebbe scegliere di passare a un genere che non rientra né in quello maschile né in quello femminile, venendosi a creare così una famiglia in cui uno o entrambi i componenti non siano più identificabili con il tradizionale paradigma binario. Per ora la Corte costituzionale sembra avere evitato un esito del genere, avendo, con la sentenza 23 luglio 2024, n. 143, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*) nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un "altro sesso", diverso dal maschile e dal femminile, atteso che

"l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria. Per ricordare solo gli aspetti di maggior evidenza, il binarismo di genere informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), [...]" (punto 5.5. del *Considerato in diritto*).

«Pur pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità della [...] questione di legittimità, la Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale del tema oggetto di tale censura, rimettendone, però, la disciplina alla discrezionalità del legislatore, qualificato come "primo interprete della sensibilità sociale". Una scelta che, già di per sé, riveste una portata significativa e si impone all'attenzione della dottrina per le profonde implicazioni che essa comporta in materia di diritti fondamentali connessi alla sfera sessuale e identitaria della persona»⁵⁸.

combattere concretamente la disuguaglianza di genere, qualunque essa sia, abbiamo a disposizione solo quelle categorie, che oggi risultano però troppo riduttive per riconoscere le molte maschilità e femminilità possibili. Cfr. **R. MARCHESINI**, *Uomo, donna, famiglia e «gender». Origini, ragioni e orizzonti di un confronto cruciale*, La Nuova Bussola Quotidiana, Monza, 2016.

⁵⁸ **A. GRANATO**, *Corte e legislatore di fronte al riconoscimento delle identità non binarie: una lettura in parallasse. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024* (in *www.osservatorioaic.it*, 2025/4, p. 155), che a p. 169 aggiunge: «Mentre è, infatti, oramai consolidato l'orientamento della Corte EDU nell'accordare tutela convenzionale alla transizione verso un genere binario, la stessa ha recentemente puntualizzato - nella sentenza 31 gennaio 2023, "Y. contro Francia" - che l'art. 8 CEDU non pone in capo agli Stati un obbligo positivo di registrazione non binaria, non potendosi ritenere ancora sussistente un *consensus* europeo unanime al riguardo. Sembrerebbe, però,



Ma anche quest'ultimo caso induce a riflettere sul *best interest of the child*, spesso utilizzato⁵⁹, come abbiamo visto, proprio per legittimare la genitorialità di coppie alternative al modello tradizionale delle unioni affettive: che incidenza può avere sulla formazione della personalità dei figli il vivere in un ambiente familiare in cui il genitore cambia il proprio ruolo da padre a madre o viceversa, oppure assume un'identità ibrida senza più essere né l'uno e né l'altra?⁶⁰

Tale preoccupazione era già stata avvertita pure dalla Corte di Cassazione, avendo evidenziato "l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali"⁶¹.

Sarebbe allora opportuno che il legislatore - sollecitato ancora una volta dalla Corte costituzionale a prendere posizione circa l'autodeterminazione individuale sulle personali scelte che afferiscono alla vita umana⁶² - facesse uso della sua discrezionalità per individuare con oculata ponderazione la strada che intende assegnare all'istituto familiare e, sia pur seguendo i cambiamenti sociali e la fluidità espressiva delle nuove ideologie⁶³, elaborare una disciplina che tenga veramente in

maggiormente diffusa, quantomeno fra i paesi dell'Unione europea, una tendenza verso il riconoscimento e la protezione delle identità di genere altre, che contribuisce alla creazione di un ambiente giuridico più inclusivo e rispettoso delle diversità».

⁵⁹ Cfr. **A. NEGRI**, *Vecchi e nuovi conflitti di lealtà: inedite forme di pluralismo per il minore nella crisi familiare*, in **AA. VV.**, *Diritto e società plurale: questioni aperte*, a cura di N. MARCHEI, S. NINATTI, Giappichelli, Torino, 2024, p. 117 ss.

⁶⁰ Più in generale, nei contesti familiari di svantaggio economico e culturale spesso si innesta un pericoloso intreccio tra povertà educativa e malessere psicologico che, privando bambini e adolescenti del pieno sviluppo delle proprie capacità e del benessere emotivo, contribuisce a creare in loro fragilità, solitudine, ansia da prestazione e mancanza di autostima: si veda **F. MINEO**, *Sos "edupsicopenia" tra i bambini: che cos'è e come si cura* (in www.avvenire.it, 22 ottobre 2025).

⁶¹ Cass. Civ., sez. I, sent. 20 luglio 2015, n. 15138, p. 35.

⁶² Sulle scelte etiche di fine-vita si vedano, da ultimo, le sentenze n. 135 del 2025, n. 66 del 2025, n. 132 del 2025, con commento di **F. FRENI**, *Libertà di coscienza e salute nelle scelte di fine-vita tra diritti individuali e doveri di solidarietà*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2025/3, p. 723 ss.

⁶³ In proposito, Papa **LEONE XIV**, *Discorso al corpo diplomatico*, cit., nel tornare a invocare il dialogo, precisa che "occorre intendersi sulle parole". «Parole che oggi hanno un significato "sempre più fluido" e si rifanno a "concetti sempre più ambigui": così si trasformano in strumento con cui "ingannare o colpire e offendere gli avversari". Tutto ciò avviene "in nome della stessa libertà di espressione": eppure, sottolinea il Papa, "specialmente in Occidente si riducono gli spazi per l'autentica libertà di espressione,



alta considerazione il miglior interesse del minore, affinché questi possa vivere e crescere in un ambiente *stabile e armonioso*, cioè in una formazione sociale caratterizzata non già dalla confusione dei ruoli dei suoi membri bensì dall'*armonia* che promana dalla *stabilità* delle loro relazioni⁶⁴.

6 - Considerazioni conclusive: famiglia e procreazione tra inverno demografico e discendenza «griffata»

Dall'analisi delle pronunzie giurisprudenziali prese in considerazione risulta ribadita la tendenza alla fluidità delle relazioni affettive che, assumendo conformazioni diverse e lungi, a volte, dal sedimentarsi in ognuna di esse, sono aperte a ulteriori modifiche *in progress*, delineando un quadro quanto mai variegato, politipico e dinamico dell'istituto familiare⁶⁵.

Questo infatti, ormai, non risponde più a uno standard unico e immutabile, che presuppone un sostrato etico ben definito e compiuto,

mentre va sviluppandosi un linguaggio nuovo, dal sapore orwelliano, che, nel tentativo di essere sempre più inclusivo, finisce per escludere quanti non si adeguano alle ideologie che lo animano". Quelle del gender o del politicamente corretto»: **G. GAMBASSI**, *Il Papa: la guerra è tornata di moda. E nel mondo si riducono i diritti* (in *www.avvenire.it*, 9 gennaio 2026). Si veda altresì **S. FONTANA**, *La chiave del discorso di Leone agli ambasciatori: il realismo* (in *www.lanuovabq.it*, 12 gennaio 2026).

⁶⁴ "A sostegno della discrezionalità del legislatore milita peraltro una recente sentenza della Corte EDU che ha ritenuto non violato l'art. 8 della CEDU nel caso di mancato riconoscimento del terzo genere in quanto questione coperta dal margine di apprezzamento degli Stati in assenza di un consenso europeo sul tema (31 gennaio 2023, ric. n. 76888/17, X c. Francia, parr. 90-92)": **M.M. WINKLER**, *Persone non binarie: la decisione della Corte Costituzionale* (in *www.altalex.com*, 30 luglio 2024).

⁶⁵ Di "progressiva destrutturazione del modello costituzionale di famiglia" parla **A. RUGGERI**, *'Stop and go' della Consulta*, cit., p. 214, secondo cui «prosegue a ritmi viepiù accelerati l'opera di smantellamento della struttura della famiglia, per come sia pur sommariamente delineata nella Carta, senza che peraltro sia dato intravedere come sarà sostanzialmente rifatta a conclusione del cammino intrapreso. Può anche darsi che, al tirar delle somme, tutto possa essere... "famiglia", con la conseguenza - come si è fatto notare da una sensibile dottrina - che però nulla più lo sia. Perché - qui è il *punctum crucis* della questione ora nuovamente discussa -, venendo del tutto meno (e il *trend* - come si sa - è in tal senso) il modello disegnato nella legge fondamentale della Repubblica, cessa con esso di battere il cuore pulsante del corpo sociale, di cui la famiglia, per risalente ed universale riconoscimento, è la struttura portante o - come suol dirsi - la cellula primigenia».



ma si presta a rivestire di sé molteplici modelli etici di relazioni affettive che aspirano a riconoscimenti giuridici sempre più forti per tutelare la personalità dei singoli membri, *in primis* dei figli. Proprio il *best interest of the children* è diventato il *passpartout* per aprire la strada verso una piena parificazione della dignità giuridica di ogni tipo di unione tra persone fondata sull'affetto e la solidarietà, riconoscendo ormai l'ordinamento l'esistenza di un ecosistema familiare contemporaneo, incentrato *prima facie* sulla tutela delle vulnerabilità. Infatti, il diffuso ricorso (all'estero) alle tecniche di PMA e il riconoscimento anche ai *singles* del diritto di accedere all'adozione internazionale ha consentito, *de iure condito*, di ampliare le aspirazioni alla genitorialità; così, sia pur senza individuare un (nuovo) diritto soggettivo assoluto a diventare genitori a ogni costo, che assegnerebbe un ruolo tiranno all'autodeterminazione procreativa⁶⁶, la giurisprudenza ha permesso anche a chi, per natura, non può generare di costituire una famiglia legittima, con dei figli riconosciuti pur in assenza di vincoli biologici.

Allora, *de iure condendo*, si potrebbe per questa via pervenire all'individuazione legislativa di un micro-sistema normativo, che riesca a coniugare la pozionalità costituzionale della tutela del *best interest of the child* con il desiderio di diventare genitori introducendo un "filtro di

⁶⁶ Si veda L. BUTTI, *Non esistono diritti tiranni. Come orientarsi tra diritti in conflitto*, Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni (MI), 2023. Papa LEONE XIV, *Discorso al corpo diplomatico*, cit., ritiene «che nell'attuale contesto si stia verificando un vero e proprio "corto circuito" dei diritti umani. Il diritto alla libertà di espressione, alla libertà di coscienza, alla libertà religiosa e perfino alla vita, subiscono limitazioni in nome di altri cosiddetti nuovi diritti, con il risultato che l'impianto stesso dei diritti umani perde vigore, lasciando spazio alla forza e alla sopraffazione. Ciò avviene quando ciascun diritto diventa autoreferenziale e soprattutto quando perde la sua connessione con la realtà delle cose, la loro natura e la verità». Si veda L. PREZZI, *Leone XIV ai diplomatici: salviamo l'Occidente* (in www.settimananews.it, 12 gennaio 2026): «Sull'abbrivio dell'ampliamento dei diritti fondamentali del 1948 (del fanciullo, della donna, dell'anziano, dell'ambiente, della pace ecc.) si è giunti ai "diritti sessuali" ai "diritti riproduttivi", alla "salute riproduttiva", cioè all'affermazione di "diritti individuali" che, rispetto ai "diritti fondamentali" (libertà personale, di pensiero, di movimento ecc.) non tollerano alcun limite e trasformano la "non discriminazione" da condizione per affermare il diritto a diritto in sé. Essi talora si sovrappongono ai primi, di fatto annullandoli, e creano le condizioni per una loro progressiva irrilevanza e rimozione». Sul punto, più ampiamente, l'A. rimanda a ID., *Chiesa alla prova dei "nuovi diritti"* (in www.settimananews.it, 18 agosto 2017). Da ultimo cfr. E. DOVICO, *Lotta alle ideologie. Nuovi diritti = violazioni. Svolta USA in politica estera* (in www.lanuovabq.it, 3 dicembre 2025).



idoneità” di questi ultimi, volto ad accertare, nel caso concreto, la capacità dell’aspirante genitore di educare, istruire e mantenere il minore. Andrebbe confermata normativamente, pertanto, la necessità di un oculato approccio *ex post* caso per caso, capace di valorizzare le aspirazioni dei genitori e i diritti dei minori anche al di fuori dei modelli tradizionali che caratterizzano le relazioni affettive.

In questa prospettiva, alcuni autori auspicano un intervento del legislatore che, attraverso “l’adozione di una disciplina organica in materia di filiazione e genitorialità, superando l’approccio settoriale e limitato attualmente riservato alla p.m.a.”, consenta ai divieti imposti dalla legge n. 40 del 2004 di

“lasciare spazio - ove possibile e opportuno - a un sistema di regolamentazione flessibile, che tenda a bilanciare la tutela del minore con le garanzie dei diritti riproduttivi degli aspiranti ricorrenti alle tecniche”⁶⁷.

In definitiva, parte della dottrina ritiene più lineare «la via che conduce ad un ripensamento *ab ovo* dell’istituto familiare, posto che l’art. 29 così com’è - a quanto pare - sta ormai stretto a molti, ponendo pertanto mano alla riscrittura del dettato costituzionale con le procedure allo scopo dalla stessa Carta stabilite, anziché a modifiche tacite soggette, peraltro, a continui (ed a volte non secondari) aggiustamenti che non danno modo di cogliere e mettere a fuoco come si conviene i tratti maggiormente espressivi del nuovo “modello” *in progress* dalle stesse delineato. Quanto meno, dunque, si eviterebbe in tal modo di dare ulteriore credito ed alimento ad una deriva istituzionale ormai da tempo in corso, segnata - per ciò che è qui di specifico interesse - da un marcato iperattivismo dei giudici (Corte costituzionale inclusa) che fa da *pendant* alla

⁶⁷ E. FALZEA, *Principio di autodeterminazione* cit., p. 991, che cita A. RUGGERI, *Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita (chiose minime a margine di un corpus studio recente)*, in *Consulta online*, Studi, 2021/I, p. 203. Si veda anche D. DE PRETIS, *Profili giuridici*, in AA. VV., *Padri, madri, figli*, cit., p. 48, secondo cui “occorre chiedersi allora se non sia necessario porre rimedio all’attuale assenza di regole sulle particolari responsabilità di chi si assume la scelta di far nascere mediante tecniche di PMA. Per le conseguenze che un determinato modo di nascere produce sulla formazione dell’identità del figlio e sulla qualità della sua vita di bambino e di adulto, e questa specifica responsabilità e la sua consapevolezza dovrebbero essere oggetto di apposite garanzie, procedurali e sostanziali. Si tratta di profili che appaiono centrali nella definizione del quadro entro il quale le pratiche di PMA dovrebbero poter essere ammesse, e che invece l’attuale disciplina della PMA lascia del tutto scoperti”.



sostanziale abdicazione al proprio ruolo da parte degli organi della rappresentanza politica»⁶⁸.

Sorge spontanea infine una considerazione: in un periodo in cui l'Occidente vive una stagione definita di inverno demografico⁶⁹, in cui coppie autoctone dotate della fisiologica capacità di procreare non vogliono o non possono fare figli⁷⁰, ricorrendo a volte anche all'aborto⁷¹,

⁶⁸ A. RUGGERI, *'Stop and go' della Consulta*, cit., p. 220 s.

⁶⁹ In proposito si segnala G.M. DEL RE, *L'Europa toglie i fondi alle associazioni familiari cattoliche* (in www.avvenire.it, 3 dicembre 2025), che tra l'altro riporta un'affermazione della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella: "Mentre scorrono fiumi di parole sull'inverno demografico [...] e una federazione di associazioni familiari viene lasciata fuori dalle risorse e dai progetti europei, ancora ci si chiede perché nessun Paese Ue raggiunga ormai più il tasso di sostituzione, ovvero il numero minimo di figli per donna (2,1) che garantisce la continuità di una popolazione. Viene il dubbio che il Vecchio Continente abbia intenzione di rimanere tale, nel senso letterale del termine". Si veda anche E. DOVICO, *L'intervista / Vincenzo Bassi. «Noi della Fafce discriminati dall'UE perché siamo pro-famiglia»* (in www.lanuovabq.it, 20 dicembre 2025).

⁷⁰ Si veda da ultimo P. SACCO, *Il nuovo record negativo delle nascite in Italia: nemmeno 370mila* (in www.avvenire.it, 21 ottobre 2025), che, nel riportare i numeri definitivi sul 2024 pubblicati dall'Istat, che confermano la "spirale demografica in cui si è cacciata" l'Italia, «insieme a molte altre "nazioni avanzate"», segnala che persistono le difficoltà tanto ad avere il primo figlio quanto a passare dal primo al secondo e che l'Istituto di statistica rileva che "i fattori che contribuiscono alla contrazione della natalità sono molteplici: l'allungarsi dei tempi di formazione, le condizioni di precarietà del lavoro giovanile e la difficoltà di accedere al mercato delle abitazioni, che tendono a posticipare l'uscita dal nucleo familiare di origine, a cui si può affiancare la scelta di rinunciare alla genitorialità o di posticiparla".

⁷¹ Da ultimo si veda F. OGNIBENE, *Ma che "cura" sarebbe l'aborto? Il cortocircuito di Strasburgo* (in www.avvenire.it, 20 dicembre 2025), secondo cui la recente "Iniziativa di Cittadini europei" per facilitare le interruzioni di gravidanza anche nei Paesi dove non sono del tutto liberalizzate e che è stata accolta dal voto, a larga maggioranza, dell'Assemblea parlamentare ha detto che l'Europa oggi ha bisogno di più aborti. «I sostenitori della petizione, firmata da un milione e 200mila cittadini dei 27 Paesi nell'anno previsto dalle regole Ue per le iniziative popolari, dicono che oggi abortire può essere molto complicato e pericoloso perché - si legge nel sito dell'Iniziativa - "più di 20 milioni di donne in tutta l'Ue non hanno accesso a cure abortive sicure". Potremmo andare avanti a citare gli organizzatori che parlano anche di "ingiustificabile stress economico e mentale per loro e per le proprie famiglie". [...] Ma confessiamo di non riuscire proprio ad andare oltre quella espressione sottoscritta con il loro voto da 358 deputati (inclusi molti italiani): che "cure" sarebbero quelle "abortive"? Esiste un ossimoro più paradossale di questo? Cosa "cura" l'aborto? La gravidanza è forse una malattia? Il bambino al centro della "cura abortiva" di quale "cura" sarebbe oggetto? E la mamma è "curata" da un aborto, o in lei si apre una ferita che tutt'attorno le dicono di nascondere e tenere per sé? Se la petizione chiede che si renda l'aborto più



perché non sopportano i condizionamenti e i sacrifici derivanti dall'essere genitori⁷² o perché non sono supportate da incisive misure di *welfare* in ausilio della natalità⁷³, si notano invece persone che, pur

“accessibile e sicuro”, i parlamentari convinti che si tratti di una “cura” hanno aggiunto, con un emendamento, che sarebbe bene includerlo nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, accanto al “Diritto alla vita” (articolo 2). [...] Questa Europa alla quale manca il coraggio di guardare la vita che chiede il solo diritto di nascere è la stessa che si sta avvitando in una spirale demografica negativa e che, come risposta politica, non sa inventarsi altro che il tragico malinteso dell’auspicio di poter presto avere più aborti e, dunque, meno nascite. Un messaggio persino chiarissimo, disperato nel suo lodare la prospettiva di erigere l’aborto a diritto dell’Unione Europea come forma di “libertà”». Critiche all’aborto sono da ultimo pervenute da Papa **LEONE XIV**, *Discorso al corpo diplomatico*, cit., ove, «oltre a esprimere “profonda preoccupazione in merito ai progetti volti a finanziare la mobilità transfrontaliera finalizzata all’accesso al cosiddetto diritto all’aborto sicuro”, ha deplorato il fatto che “risorse pubbliche vengano destinate alla soppressione della vita, anziché essere investite nel sostegno alle madri e alle famiglie”, evidenziando che “l’obiettivo primario deve rimanere la protezione di ogni nascituro e il supporto effettivo e concreto a ogni donna affinché possa accogliere la vita”»: si veda **F. VARI**, *L’importanza della protezione del diritto alla vita nelle recenti parole di Leone XIV* (in www.centrostudiliviatino.it, 1 febbraio 2026), cui adde **T. SCANDROGLIO**, *Aborto nemico della pace, dal Papa un appello senza equivoci* (in www.lanuovabq.it, 2 febbraio 2026).

⁷² Ciò può condurre alla deriva del fenomeno del “dog parenting”, che quasi sta ridefinendo il paradigma di famiglia. Con questa espressione si intende la tendenza crescente all’assimilazione degli animali domestici, percepiti come membri della famiglia e spesso paragonati ai bambini. Secondo **A. BERTONI**, dalla *Sintesi della ricerca CISF, Family Report 2025, Il fragile domani. Le famiglie alla prova della contemporaneità*, San Paolo, Milano, 2025: “I pets vengono così antropomorfizzati e trattati quasi come figli”, “ma, a differenza dei figli, non pongono il tema dell’educazione e dell’etica, non contestano i genitori e quindi consentono all’adulto di rimanere in un ruolo molto comodo, ma scambiato, in modo miope, con quello genitoriale. I dog parents verranno amati per sempre dal loro animale, che non li metterà mai in discussione, come può fare un figlio nel processo di crescita”.

⁷³ Si vedano: **L. BECCHETTI**, *Urgenti scelte organiche per la famiglia* (in www.avvenire.it, 2 luglio 2018); **A. BORDIGNON**, *Rivoluzione famiglia. Un ecosistema per il futuro*, Edizioni Francescane Italiane, Perugia, 2025; **F. RAMPINI**, *Dall’Europa alla Cina la denatalità non dipende dai soldi* (in www.corriere.it, 30 aprile 2024); **G. CREPALDI**, *Allarme denatalità: la Humanae vitae aveva previsto tutto* (in www.lanuovabq.it, 25 novembre 2025); **F. RINALDI**, *La vita che nasce*, cit., p. 3, che stigmatizza «l’assenza di sistemi di *work life balance*, che siano in grado di concretizzare le esigenze di conciliazione dei “tempi di lavoro” e “tempo di cura genitoriale”, onde garantire l’unità familiare». Da ultimo si segnala Corte cost., sent. 21 luglio 2025, n. 115, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 27-bis del D.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile: si



sapendo di non poter generare naturalmente, perché omosessuali o anziane o *singles*, ricorrono all'estero a costose e rischiose operazioni di procreazione assistita, mettendo a volte persino in tensione la dignità sia della donna, costretta a essere ridotta a un mero «utero in affitto», sia del figlio, che viene degradato a una *res*, prodotta e commercializzata!⁷⁴ Andrebbe, a mio avviso, evitato che il legittimo desiderio di avere un figlio assurga a diritto assoluto a produrlo in ogni modo tecnicamente possibile anche a discapito dei valori che devono accompagnare le

veda **I. RIVERA**, *Lessico familiare. Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2025* (in www.osservatorioaic.it, 2025/6, p. 292 ss.). Anche Papa **LEONE XIV**, *Discorso al corpo diplomatico*, cit., ha mostrato particolare attenzione al tema della famiglia, segnalando la “tendenza a trascurare e sottovalutare il suo fondamentale ruolo sociale”, e richiamando “un imperativo etico fondamentale: mettere le famiglie nelle condizioni di accogliere e prendersi cura pienamente della vita nascente”. Secondo **F. BELLETTI**, dalla *Sintesi* della ricerca CISF, cit., “non si può dimenticare che le famiglie vivono oggi nel contesto culturale della società post-familiare, che sempre meno ne valorizza il ruolo sociale e istituzionale. Dalle relazioni familiari è quindi legittimo aspettarsi protezione, promozione, libertà e appartenenza (e ciò è responsabilità diretta di ciascuna famiglia), ma questo non può più essere dato per scontato, e implica un gigantesco compito sociale, sia educativo verso le famiglie che di accompagnamento e sostegno nelle diverse fasi e passaggi critici della vita familiare, senza dimenticare la disponibilità di un supporto professionale vero e proprio”. Si veda infine **D. PICCINNI**, *La Santa Sede: governi e organizzazioni religiose supportino insieme la famiglia* (in www.vaticannews.va/it, 5 febbraio 2026), che segnala l'intervento dell'arcivescovo Caccia, osservatore permanente presso le Nazioni Unite, il 4 febbraio 2026, al Palazzo di vetro nella 64^{ma} Commissione per lo sviluppo sociale, in cui ha esortato alla “sussidiarietà” e a combattere la “povertà spirituale” per fornire assistenza “efficace” al “nucleo naturale e fondamentale della società” qual è la famiglia nella definizione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 16).

⁷⁴ In proposito, **CEI**, *Messaggio per la 48^a Giornata Nazionale per la Vita* (1^o febbraio 2026), in www.chiesacattolica.it, 23 settembre 2025, afferma: «Dove una società smarrisce il senso della generatività, servendosi dei figli invece di servirli e donare loro la vita, si imbarbariscono esponenzialmente anche le relazioni tra gli adulti - persone e comunità - dando spazio alla ricerca egoistica e violenta dei propri interessi». Secondo **A. PESSINA**, *La prospettiva etico-antropologica*, in **AA. VV.**, *Padri, madri, figli*, cit., p. 19, “dal punto di vista descrittivo, il figlio si presenta, almeno in questo scenario culturale, secondo una duplice connotazione problematica. Da una parte rischia di assumere soltanto una funzione di stabilizzazione della coppia che non riesce a trovare in sé il senso della propria consistenza relazionale in assenza dell'esperienza della genitorialità; dall'altra, all'opposto, rischia di essere rappresentato come un ostacolo per la coppia stessa o per uno dei due componenti, quando giunge inatteso, indesiderato e si presenta come un fattore di destabilizzazione. Il cosiddetto diritto ad avere un figlio e il cosiddetto diritto di abortire delineano, dal punto di vista culturale, la precaria collocazione che l'immagine del figlio rischia di assumere nel contesto contemporaneo”.



responsabili e ponderate scelte etiche di inizio-vita nell'ambito di autentiche relazioni familiari⁷⁵.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che la predisposizione alla genitorialità di chi non può avere figli venga in gran parte soddisfatta, non già creando appositamente in provetta embrioni umani, che spesso rimangono congelati indefinitamente⁷⁶, bensì ricorrendo all'adozione. Questo meritorio istituto di autentica solidarietà, congruamente incentivato e agevolato, anche snellendone l'iter burocratico⁷⁷, realizzerebbe massimamente le istanze di esplicazione della personalità umana tanto dei genitori (adottivi) quanto soprattutto dei tantissimi bambini, che già conducono un'esistenza in condizioni di abbandono e che rimarrebbero irrimediabilmente in questo miserevole e pericoloso stato se si continuasse ad allargare *ad libitum* le maglie del ricorso alla PMA.

⁷⁵ «La figura, ricorrente nel dibattito contemporaneo, del diritto ad avere un figlio, si intreccia anche con la questione delle diverse facce del cosiddetto mercato riproduttivo, e con la necessità, da parte dei molti operatori del settore, di acquisire, in modo legale, spermatozoi e ovociti, per rispondere e promuovere la PMA eterologa. Non è un caso che la "Fiera della fertilità" che si è svolta a Milano nel 2023 si intitolasse "Wish for a Baby" e che uno dei motti ricorrenti era "diventare genitori è un diritto e non solo un desiderio". Si tratta, spesso, di slogan perché l'istituzionalizzazione di un diritto al figlio per coloro che non possono generare comporterebbe il paradossale 'dovere' da parte delle persone fertili di fornire spermatozoi e ovociti, diventando di fatto genitori biologici, o di prestarsi alla gestazione e al parto di figli altrui per permettere le pratiche di surrogazione»: **A. PESSINA**, *La prospettiva etico-antropologica*, cit., p. 13 ss. Sul così detto diritto di avere un figlio si segnala che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato nel 2025 un documento dal titolo *Linee guida per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dell'infertilità*, su cui si vedano le note critiche di **T. SCANDROGLIO**, *Fecondazione artificiale per single, gay e trans: nuova deriva OMS* (in www.lanuovabq.it, 5 dicembre 2025).

⁷⁶ Si veda **M. CALIPARI**, *Embrioni crioconservati, "vite umane sospese": tra vuoti normativi e sfide etiche irrisolte* (in www.agensir.it, 4 ottobre 2025), che evidenzia: "La logica della PMA prevede, infatti, la produzione di più embrioni di quanti possano essere trasferiti immediatamente, per aumentare le probabilità di successo. Ma ciò genera inevitabilmente un surplus, destinato al congelamento. Così, accanto alle storie di coppie che coronano il sogno di avere un figlio, si accumulano migliaia di vite abbandonate nei congelatori". Cfr. **F. PIERGENTILI**, *Il destino sospeso degli embrioni crioconservati: la necessità di riaprire un confronto per tutelare la vita umana* (in www.scienzaevita.org, 18 settembre 2025).

⁷⁷ Sulle nuove misure adottate dal Governo italiano per incentivare le adozioni si vedano **V. DALOISO, L. MOIA**, *C'è un piano di rilancio per le adozioni internazionali* (in www.avvenire.it, 4 novembre 2025).



Seguendo, infatti, questa via meramente tecnologica, senza il supporto di una congrua disciplina (bio-)giuridica che veicoli i necessari paletti (bio-)etici, si rischia di restare indifferenti nei confronti dei bambini *scartati* e di assecondare invece i desideri o i capricci di quelle persone più agiate che vogliono i figli *a la carte*, con i tratti somatici eugeneticamente predeterminati “a tavolino”, finendo per giungere al discriminante e riprovevole esito di una prole standardizzata sui *bias* dell'élite più abbiente⁷⁸ e di una genitorialità che ha smarrito un fondamentale valore della vita⁷⁹: i figli si amano a prescindere dalle loro

⁷⁸ Si veda **T. SCANDROGLIO**, *Preventive e le startup in cerca del bimbo perfetto: è eugenetica* (in www.lanuovabq.it, 12 novembre 2025), che si sofferma su *Preventive* “un'azienda simile ad altre che stanno spuntando negli Stati Uniti, aziende che mirano a produrre - il verbo purtroppo è quello corretto - bambini perfetti. O meglio: bambini programmabili, customizzati, cioè adeguati alle esigenze del cliente”. “Si estrae il Dna da un embrione e lo si analizza con algoritmi statistici al fine non solo di prevedere quali malattie potrà sviluppare in futuro, ma anche quali caratteristiche fisiche e psicologiche potrà avere il bambino di domani: altezza, colore degli occhi, addirittura quoziente intellettivo”. “Il servizio che offre *Preventive* è volto allo scarto degli embrioni forse difettosi o, peggio, degli embrioni che non avrebbero quelle caratteristiche, come altezza, colore dei capelli, quoziente intellettivo, volute dai genitori. Insomma, eugenetica pura”. Cfr. **I. MIRALLI**, *Nucleus Genomics, la startup che promette bambini su misura (ma fa «solo» scegliere l'embrione migliore)*, in www.corriere.it, 26 novembre 2025, che rileva una differenza tra le due startup: «Se infatti *Preventive* basa (apparentemente) il suo futuro business sull'editing genetico e la relativa tecnologia Crispr per dare vita a “bambini perfetti”, nel caso di *Nucleus Genomics* la facoltà di scelta da parte dei potenziali genitori si posiziona più “a valle” del processo. Di fatto, la compagnia non promette in realtà nessuna modifica degli embrioni a livello genetico, ma offre “semplicemente” la facoltà di scegliere a propria discrezione l'embrione con il miglior corredo genetico (per caratteristiche fisiche, malattie ereditarie e quant'altro) tra quelli a disposizione sottoposti a una diagnostica genetica avanzata. Prezzo del servizio completo: diecimila dollari. Esiste persino un'app (Pick your baby) che permette di avere un'anteprima delle caratteristiche del futuro figlio». Cfr. altresì **A. MORESI**, *In provetta il bambino perfetto per fare a gara con Dio* (in www.avvenire.it, 15 novembre 2025).

⁷⁹ Si veda **M. CALIPARI**, *CRISPR e i “bambini su misura”: quando la scienza dimentica la persona* (in www.agensir.it, 11 novembre 2025), che presenta la tecnica CRISPR come «una sorta di “forbice molecolare” capace di tagliare e riscrivere con grande precisione tratti di Dna, correggendo o modificando i geni. La comunità scientifica, tuttavia, invita alla prudenza: gli effetti a lungo termine dell'editing genetico restano imprevedibili e i rischi, soprattutto se applicati alla linea germinale, sono enormi. Al di là della dimensione tecnica, la vicenda riapre una domanda radicale: che idea di essere umano sta alla base di una scienza che vuole “produrre” le persone in laboratorio? La prospettiva di una “ri-produzione progettata” rovescia il senso della generazione. L'essere umano non nasce più come frutto di una relazione personale - l'unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente l'un l'altro - ma come risultato di un



caratteristiche identitarie e non perché perpetuano i nostri vincoli di sangue o peggio ancora perché riponiamo in essi l'aspettativa che realizzino tutto ciò che noi non siamo riusciti a raggiungere⁸⁰.

In definitiva, in una società che pare ossessionata dal controllo genitoriale e dall'eredità biologica, intenta a lasciare una propria impronta nel codice genetico più che nel "bagaglio" educativo⁸¹, e in cui la strategia riproduttiva oblitera l'affetto e la cura genitoriali, dobbiamo evitare che il generare un figlio, da atto d'amore familiare compiuto all'interno dell'intima comunione di coppia, trascenda nel freddo esercizio individuale di un diritto soggettivo pubblico⁸², volto ad

processo tecnico, programmato e selezionato. Così, la generazione si trasforma in "produzione"; il figlio, da dono da accogliere, diventa progetto da ottimizzare. Si sostituisce la logica dell'amore con quella dell'efficienza: invece di chiedersi "posso accogliere questa vita?", ci si domanda "questa vita possiede la qualità che volevo?". [...] Si rischierebbe di creare una nuova forma di discriminazione su basi genetiche, una divisione tra "figli di laboratorio" - sani, certificati, perfettamente selezionati - e "figli naturali", con i loro limiti e imperfezioni. Una nuova e potente ingiustizia, che rischierebbe di minare l'eguaglianza stessa tra gli esseri umani». Si veda altresì **F. PIERGENTILI**, "CRISPR babies" quando la chirurgia genetica riscrive la vita. *Progresso, rischi e responsabilità* (in www.scienzaevita.org, 10 novembre 2025).

⁸⁰ **T. SCANDROGLIO**, *Natalità, dietro il calo c'è la generazione degli uomini "senza"* (in www.lanuovabq.it, 4 novembre 2025), afferma: «I nostri contemporanei hanno dimenticato che il "sé" si costruisce con l'altro da sé. E il figlio è il primo "altro" per prossimità insieme al coniuge. E non è un "altro" che è solo nemico del tuo tempo, dei tuoi spazi, delle tue relazioni, delle tue opportunità, delle tue energie - tutti aspetti di cui i figli sono oggettivamente voraci - ma amico di te perché chiede e dà amore».

⁸¹ «Anche se la nostra eredità è incerta di fronte alla precarietà del mondo in cui viviamo, non possiamo infatti rinunciare al gesto di trasmettere il patrimonio di umanità alle nuove generazioni. Senza trasmissione non c'è più memoria delle origini, non c'è più proiezione nel futuro, non c'è più cultura, col rischio di cadere nella barbarie. La difficoltà si colloca inoltre in una crescente debolezza della famiglia che si è ritagliata un ruolo prevalentemente affettivo, rinunciando appunto a quello di tramite culturale. Non è dunque solo una questione di contesto e di benessere materiale, ma un progetto di società che intendiamo lasciare nell'apertura ad altri diversi da noi, sapendo che nella generazione si cela il fondamento della continuità dell'umano»: **A. COZZI**, *Generare vita: un atto umano, non un "problema"* (in www.avvenire.it, 2 dicembre 2025).

⁸² «In una società che esalta la libertà personale come valore supremo, dove il potere tecnologico illude l'uomo di essere una creatura "senza limiti", svilendo a volte l'amore inteso come dono totale di sé a una sola persona, la Chiesa interviene in maniera "fondamentalmente propositiva" incoraggiando a riscoprire la bellezza di un sentimento che porta a fare la scelta di "un'unione d'amore unica ed esclusiva, un'appartenenza reciproca ricca e totalizzante"»: **R. PUMPO**, *Amore e fedeltà*, cit. Secondo **G. RAVASI**, *Lettera alla Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili*, in **AA. VV.**,



assicurare, con ogni mezzo tecnologicamente disponibile⁸³, una discendenza “griffata”.

Fortunato Freni

fortunato.freni@unime.it

<https://orcid.org/0000-0001-5212-6885>

Università degli Studi di Messina – <https://ror.org/05ctdxz19>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Padri, madri, figli, cit., p. 9, il tema della “genitorialità e della famiglia nel tempo presente tocca in profondità la vita e la responsabilità di ogni essere umano, perché interroga le radici stesse della relazione, della libertà e dell’amore. Nel contesto culturale e tecnologico in cui viviamo, in cui gli approcci sono spesso immediati e la complessità semplificata, [si] invita con forza a ritrovare la dimensione etica, relazionale e umana del generare. È un invito prezioso a non ridurre la nascita di un figlio a un atto meramente biologico e persino tecnico o al soddisfacimento di un desiderio, ma a riconoscerla come una chiamata alla responsabilità e alla cura: un gesto che implica consapevolezza, dedizione e apertura all’altro”.

⁸³ Sugli ultimi ritrovati tecnologici applicati alla fecondazione assistita “una nuova domanda interroga urgentemente l’algoretica: siamo sicuri di volere che il Dna della prossima generazione di umani venga scelto da un’intelligenza artificiale?”: P. BENANTI, *È nato il primo bebè “figlio” dell’Intelligenza artificiale* (in www.avvenire.it, 17 aprile 2025).